

Domande dal: 19/11/2021 , ore 00:00

Scade il: 31/03/2022 , ore 12:00



Regione Lombardia

DECRETO N. 15235

Del 10/11/2021

Identificativo Atto n. 6325

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA LOMBARDIA. OPERAZIONE 4.1.01 "INCENTIVI PER INVESTIMENTI PER LA REDDITIVITÀ, COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE". APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

VISTI i regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);



Regione Lombardia

- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020";
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 "Presca d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia per il periodo 2014 – 2020";

VISTA la modifica dei criteri di selezione dell'Operazione 4.1.01 approvata dal Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta in data 28/10/2021 (Prot. N. M1.2021.0195354);

VISTA la comunicazione via mail del 29 ottobre 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'Allegato G della Deliberazione della Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i., agli atti della Struttura;

VISTO il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, comunicato via mail in data 5 novembre 2021, agli atti della Struttura;



Regione Lombardia

RITENUTO di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 70.000.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

VISTO l'art.17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

VISTO il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 12336 del 17 settembre 2021 con oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni – Aggiornamento", con il quale è stato aggiornato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole";

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sviluppo agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale» attribuite con DGR XI/5105 del 26/07/2021;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

Recepite le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 4.1.01: "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle



Regione Lombardia

presenti disposizioni attuative è di € 70.000.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia - www.psr.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

IL DIRIGENTE

LUCA ZUCHELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 4 – “Investimenti in immobilizzazioni materiali”

SOTTOMISURA 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

OPERAZIONE 4.1.01 – “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”	3
1 FINALITÀ E OBIETTIVI	3
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE.....	3
3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	3
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	3
5 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE.....	4
6 COSA VIENE FINANZIATO	5
6.1 INTERVENTI AMMISSIBILI	5
6.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI	7
6.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI	10
6.4 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	10
6.5 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	11
6.6 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE	11
7 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	12
8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE.....	12
8.1 TIPOLOGIA DI AIUTO.....	12
8.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.....	12
8.3 SOGLIA MINIMA DI SPESA E MASSIMALI DI SPESA	13
9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI.....	13
10 CRITERI DI VALUTAZIONE	14
10.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE.....	14
11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21
12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	21
12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA.....	21
12.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA	22
12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA	22
12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	23
12.5 MODIFICA DELLA DOMANDA E RICEVIBILITÀ	25
12.5.1 Modifica della domanda.....	25
12.5.2 Ricevibilità della domanda	26

13	ISTRUTTORIA	26
13.1	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	26
13.2	AMMISSIBILITÀ ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA DOMANDA	26
13.3	ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA DELLA DOMANDA	26
13.4	CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE	27
14	APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	27
14.1	PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE	28
15	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI	28
16	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	29
17	PROROGHE	30
18	VARIANTI.....	30
19	CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	30
19.1	CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	30
19.2	COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	30
19.3	COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO DOPO IL PAGAMENTO DEL SALDO	30
	PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO”	31
20	MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE.....	31
20.1	EROGAZIONE DELL’ANTICIPO	32
20.2	EROGAZIONE DEL SALDO	32
21	CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI	35
22	CONTROLLO IN LOCO.....	35
23	FIDEIUSSIONI	36
24	CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	
	36	
25	CONTROLLI “EX POST”	37
26	DECADENZA DAL CONTRIBUTO.....	37
27	PROCEDIMENTO DI DECADENZA.....	38
28	IMPEGNI	38
28.1	IMPEGNI ESSENZIALI	38
28.2	IMPEGNI ACCESSORI	39
29	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	39
29.1	COME RICHIEDERE LE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI NEL CASO DI DOMANDE DI AIUTO	40
29.2	COME RICHIEDERE LE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI NEL CASO DI DOMANDE DI PAGAMENTO	40
	PARTE III “DISPOSIZIONI FINALI”	40
30	ERRORI PALESI.....	40
31	RINUNCIA	41
32	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	41
32.1	INDICATORI	41
32.2	CUSTOMER SATISFACTION	41
33	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	42
33.1	RIMEDI AMMINISTRATIVI.....	42
33.2	RIMEDI GIURISDIZIONALI	42

34	SANZIONI.....	42
35	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	42
36	RIEPILOGO TEMPISTICA	42
	ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 6.1, LETTERA E).....	44
	ALLEGATO 2 – NOTA DELL’ORGANISMO PAGATORE REGIONALE DEL 09/06/2021 PROT. N. X1.2021.0271003	58
	ALLEGATO 3 – PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA	62
	ALLEGATO 4 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA D)	66
	ALLEGATO 5 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA F)	67
	ALLEGATO 6 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA G)	68
	ALLEGATO 7 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 20.2, PUNTO 1)	69
	ALLEGATO 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	70

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'Operazione si pone l'obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima.

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio regionale.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- a) Imprenditore individuale;
- b) Società agricola¹ di persone, di capitali o cooperativa. Le società cooperative nel periodo 2021-2022 non possono presentare contemporaneamente domanda di contributo ai sensi dell'Operazione 4.2.01 del PSR 2014-2020 della Lombardia per qualunque intervento relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono:

- 1) essere in possesso continuativamente dell'attestato della qualifica di IAP², anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente.
Tale condizione deve sussistere sino alla conclusione del periodo di mantenimento degli impegni di cui ai successivi paragrafi 28.1 e 28.2.
- 2) condurre un'azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

² Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4416 del 17 marzo 2021, pubblica sul BURL s.o. 11 del 19 marzo 2021

provenienti da fonti agricole e le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia n. XI/2893 del 20 Marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 Marzo 2020 e s.m.i..

I soggetti che non soddisfano la condizione di cui al punto 2) possono proporre di realizzare solo interventi non attinenti al rispetto delle stesse norme. Tale limitazione non si applica nel caso di giovani agricoltori, beneficiari della Operazione 6.1.01 - "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"³ del PSR 2014-2020, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, purché gli interventi di adeguamento alle suddette norme siano terminati entro 24 mesi dalla data di **primo insediamento, ossia dalla data di apertura di una partita IVA in campo agricolo**.

Il possesso della condizione viene verificato sulla base delle verifiche ispettive condotte e degli eventuali accertamenti sanzionatori notificati, ovvero mediante consultazione della comunicazione nitrati valida al momento della presentazione della domanda di contributo. Il mantenimento della condizione viene verificato fino alla conclusione dei controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori e l'erogazione del saldo.

Gli interventi richiesti che hanno influenza sul volume degli effluenti di allevamento prodotti dalla ditta richiedente non sono ammissibili a finanziamento in assenza di comunicazione nitrati al momento della presentazione della domanda, se dovuta.

5 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

Ai fini dell'accesso al finanziamento il territorio regionale è distinto in:

- a) **aree svantaggiate di montagna**, che comprendono il territorio dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020 della Lombardia;
- b) **altre aree o aree non svantaggiate**, che comprendono il restante territorio regionale.

Le domande presentate sono attribuite alle aree svantaggiate di montagna se le tipologie di richiedente soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

Tipologia di richiedente	Criteri per l'attribuzione della domanda alle aree svantaggiate di montagna	
Imprenditori individuali, società agricole di persone, società agricole di capitali e società cooperative agricole di conduzione dei terreni	La superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda condotta dall'impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020
Società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni	Oltre il 50% della SAU totale condotta delle aziende associate ricade nei territori dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020

Per ciascuna delle tipologie di richiedente, qualora i rispettivi due criteri sopra citati non siano contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle **altre aree o aree non svantaggiate**.

Di seguito le imprese e le società che presentano domande attribuite alla "**aree svantaggiate di montagna**" sono individuate come **Aziende di montagna**, mentre le imprese e le società che presentano domande attribuite a "**altre aree o aree non svantaggiate**" sono individuate come **Aziende non di montagna**.

³ Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

6 COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento le:

- a) spese relative agli interventi previsti al paragrafo 6.1;
- b) spese generali per la progettazione e la direzione dei lavori, l'informazione e pubblicità e la costituzione di polizze fideiussorie.

L'IVA non è riconosciuta tra le spese ammissibili.

6.1 Interventi ammissibili

Sono ammissibili, solamente se relative ai prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea, le seguenti tipologie d'intervento:

A) opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria:

- 1) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo⁴ di fabbricati rurali⁵ al servizio dell'azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
- 2) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo³ di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati al miglioramento delle strutture esistenti e/o per commisurare il volume di stoccaggio degli effluenti agli investimenti che determinano un aumento dei capi allevati. Rientrano tra gli interventi ammissibili le coperture delle nuove strutture di stoccaggio effettuate con materiali a superficie continua impermeabili (teli, membrane), supportati da strutture portanti o sostenuti in modo pneumatico;
- 3) costruzione di nuove serre e tunnel.

Sono ammissibili a finanziamento le serre e i tunnel, la cui superficie minima coperta è di:

- 250 mq nel caso di serre;
- 750 mq nel caso di tunnel.

I suddetti limiti possono essere raggiunti tramite la realizzazione di una o più strutture e sono riferiti a ciascuna delle tipologie ammissibili; quindi, non possono essere raggiunti cumulando la superficie destinata a serre e la superficie destinata a tunnel.

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di **titolo abilitativo**, ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal Comune;

B) impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine; dall'obbligo di realizzazione dell'impianto antigrandine sono esentati gli impianti di frutta a guscio.

Gli interventi di impianto e/o reimpianto consistono nell'acquisto di:

- piante;
- pali e fili di sostegno;
- dispositivi per la protezione delle piante da animali selvatici (shelter, autoavvolgenti, protettori, reticelle in metallo);
- impianto di irrigazione;
- impianto antibrina;
- impianto antigrandine;

⁴ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

⁵ Si intendono i fabbricati che hanno una classificazione catastale D10 oppure C2, C6 con annotazione a margine di ruralità (da indicare nel piano aziendale).

- reti antinsetto.

In caso di reimpianto (impianto su una superficie della stessa specie) l'acquisto di piante è ammissibile solo se finalizzato ad un miglioramento varietale rispetto all'impianto estirpato.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di impianto e/o reimpianto realizzati su una superficie minima pari a **5.000 mq**;

- C)** adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti. Nel caso di giovani agricoltori, beneficiari della Operazione 6.1.01 - "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"⁶ del PSR 2014-2020, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, è ammissibile l'adeguamento ai requisiti minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle vigenti nell'ambito impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, purché terminato entro 24 mesi dalla data di primo insediamento.

I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti devono essere attestati da idonea documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto, relative alle caratteristiche degli interventi proposti; la documentazione e la dichiarazione predette devono essere allegate alla domanda iniziale.

Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell'amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest'ultimo. La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine previsto per la conclusione degli interventi finanziati.

In caso di intervento di rimozione e sostituzione dell'amianto, alla domanda di contributo deve essere allegata la documentazione riportante l'indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui al decreto della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia n. 13237, del 18/11/2008;

- D)** acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per la:

- 1) produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;
- 2) trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
- 3) movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che vi sia il rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'effluente, anche a seguito di eventuale trattamento, sia distribuito per almeno il 51% su terreni disponibili a qualsiasi titolo per l'utilizzazione agronomica da parte dell'impresa o società richiedente l'aiuto, compresi i terreni oggetto di convenzione di utilizzazione agronomica;
 - gli effluenti di allevamento trattati siano per almeno il 51% di provenienza dell'impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 20 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 Marzo 2020 e s.m.i.; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale.

Tra gli interventi ammissibili sono compresi quelli indicati al paragrafo 7.1 del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati

⁶ Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

provenienti da fonti agricole ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE, approvato con le citate Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 20 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i., ad eccezione degli impianti di "nitrificazione e denitrificazione", di "fitodepurazione" e delle nuove tecnologie non ancora validate dalla Regione Lombardia al momento della presentazione della domanda di contributo;

- 4) riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite l'installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo, ad esempio le pompe di calore;
- E) acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato nell'**Allegato 1** delle presenti disposizioni attuative;
- F) realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai parassiti, ad esempio l'acquisto di reti antinsetto;
- G) acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture.

Le capannine sono ammissibili solo in presenza di entrambe le seguenti caratteristiche:

- per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, oltre alla lettura dei dati climatici, l'abbinamento a modelli previsionali e/o a Sistemi di Supporto Decisionale (DSS);
- per quanto riguarda la gestione agronomica, oltre alla lettura dei dati climatici, la presenza di sensori che supportano le decisioni relative alla gestione idrica e/o nutrizionale delle colture.

I preventivi di spesa presentati dal richiedente devono dare evidenza anche dei supporti decisionali e/o dei modelli previsionali;

- H) acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap;
- I) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a esclusivo utilizzo aziendale (impianti fotovoltaici e solare termico) che dovranno essere installati su fabbricati rurali produttivi afferenti all'impresa.

L'esclusivo utilizzo aziendale deve essere dimostrato tramite:

- per impianto fotovoltaico: un preventivo di connessione alla rete in bassa tensione e una relazione da parte del tecnico che fornisce l'impianto con l'indicazione che la produzione di energia sia compresa tra il 50% e il 100% del fabbisogno aziendale, sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti desunti dalle forniture;
- per impianto solare termico: una relazione da parte del tecnico che fornisce l'impianto indicante il fabbisogno aziendale.

6.2 Interventi non ammissibili

Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 6.1.

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all'ammissibilità:

- A) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti destinati a: abitazione, ufficio, mensa aziendale, attività agrituristiche, compresa la degustazione di alimenti e/o di bevande, scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione;
- B) interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati utilizzati per l'attività agricola in combinazione con altre attività non agricole.

L'ammissibilità degli interventi proposti è valutata in base alle condizioni riportate nella seguente tabella:

Tipo di sviluppo dell'edificio	Spese non ammissibili	Spese ammissibili
Verticale su più piani. I piani dell'edificio sono utilizzati per attività diverse. Ad esempio, un edificio su due piani, con piano terra utilizzato per attività agricola e primo piano utilizzato per attività non agricola (abitazione, ufficio, ecc.)	Scavi per fondazioni, fondazioni, tetto, solaio, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune per i due piani	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli
Orizzontale su unico piano. Edificio su unico piano composto da locali utilizzati per attività agricola e da locali non utilizzati per attività agricola	Scavi per fondazione, fondazioni, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune e per i locali non agricoli. Per quanto riguarda il tetto, tutta la parte riguardante i locali non utilizzati per attività agricola (definita come proiezione sui locali non utilizzati per attività agricola)	Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli. Tetto: solo la proiezione sulla parte dei locali destinata all'attività agricola.

- C) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- D) interventi di demolizione totale di edifici rurali e/o di manufatti aziendali;
- E) interventi di demolizione di serre o di un tunnel aziendali;
- F) oneri per la sicurezza del cantiere;
- G) oneri per l'accesso alla discarica;
- H) movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi, le strade poderali e le aree di pertinenza degli edifici;
- I) realizzazione di copertura di stoccaggi con materiali disaggregati quali sfere plastiche, argilla espansa, paglia, cortecce, ecc.;
- J) realizzazione di coperture di strutture di stoccaggio esistenti effettuate con materiali a superficie continua impermeabili (teli, membrane), supportati da strutture portanti o sostenuti in modo pneumatico;
- K) acquisto di sacconi chiusi per lo stoccaggio di liquami zootecnici;
- L) acquisto di caldaie a biomassa solida;
- M) realizzazione di impianti non strettamente connessi all'attività agricola quali impianti di sorveglianza, d'allarme, recinzioni di confine del perimetro aziendale, cancelli di accesso all'azienda agricola;
- N) nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di pozzi per uso irriguo e/o altri usi aziendali e realizzazione di opere e acquisto di impianti, macchine ed attrezzature inerenti all'irrigazione delle colture.
- È ammessa la realizzazione di impianti per la ferti-irrigazione in serre e tunnel, in impianti arborei, arbustivi e nelle coltivazioni in pieno campo con ali gocciolanti, poiché finalizzati alla riduzione del consumo di fertilizzanti.
- Non è ammesso l'acquisto di macchine semoventi, cosiddetti "rotoloni", "pivot" e "rainger" per l'irrigazione. Nell'ambito di tali macchine è ammesso il finanziamento per la realizzazione dell'unità atta all'eventuale ferti-irrigazione;

- O) acquisto di terreni e/o di edifici rurali e manufatti;
- P) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti finalizzati all'adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali, compresa la costruzione di nuove strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzata all'adeguamento alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 20 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i..
Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, non sono ammissibili interventi di adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali terminati oltre 24 mesi dalla data di insediamento;
- Q) impianti di trattamento effluenti di allevamento con tecnologia assimilabile a "nitro-denitro";
- R) interventi finanziabili nell'ambito dei programmi di sostegno di una Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM):
- 1) interventi realizzabili tramite i Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) nell'ambito dell'OCM Apicoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013.
Non sono ammissibili l'acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo e l'acquisto di arnie speciali con fondo a rete;
 - 2) investimenti attuati dai soci di OP del comparto Ortofrutta, cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 50.000,00 per le aziende non di montagna e uguale o inferiore a € 25.000 per le aziende di montagna. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);
 - 3) investimenti finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato 7, parte 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (vino e mosto), cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 200.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM);
 - 4) investimenti realizzati direttamente dalle OP finanziabili nell'ambito dell'OCM Olio di oliva, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- S) acquisto di macchine ed attrezzature non indicate nell'**Allegato 1** delle presenti disposizioni attuative;
- T) acquisto di impianti, macchine ed attrezzature, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 6.1 delle presenti disposizioni attuative;
- U) impianto e reimpianto di vigneti, colture specializzate annuali o colture arbustive;
- V) acquisto di diritti di produzione agricola o di animali, spese per la messa a dimora di piante, spese per coltivazioni non permanenti.
Tra le coltivazioni non permanenti rientrano anche i vivai di piantine legnose (agrarie e forestali commerciali) destinate ad essere trapiantate. Sono compresi i vivai di alberi da frutto e piante ornamentali, le viti madri di portinnesto (piante di vite appartenenti a varietà coltivate per la produzione di materiale per la moltiplicazione della vite) e le barbatelle (giovani piante di vite, innestate e non, prima del loro impianto definitivo);
- W) realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- X) realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;
- Y) ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- Z) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti che prevedono la realizzazione di elementi accessori o adozione di particolari di pregio non riconducibili alla destinazione d'uso agricola, conformemente alle finalità stabilite nelle presenti disposizioni attuative, come ad esempio: elementi costruttivi, impianti e finiture riconducibili ad un uso abitativo, agriturismo, mense aziendali o ufficio, arredi e attrezzature destinati alla degustazione di alimenti e/o di bevande);

AA) interventi di sola rimozione e sostituzione dell'amianto.

La rimozione e la sostituzione dell'amianto sono ammissibili solo se effettuate nell'ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali. Non sono ammissibili i costi di smaltimento.

La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati.

6.3 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- 1) **per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire**, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
 - dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
 - dal direttore dei lavori al Comune;
- 2) **per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA**, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) **o SCIA alternativa al permesso di costruire** (articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): la data di presentazione della SCIA stessa all'Amministrazione competente.

Ai fini del presente bando, **si precisa che sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente e non quella indicata sul "Modulo unico titolare"**, punto b), approvato con d.d.s. n. 6326 del 12 maggio 2021.

Per la **SCIA condizionata** tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla **presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire**, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, **devono essere acquisiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di contributo**, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), **la data di inizio interventi** cui far riferimento è la data di inizio lavori relativa al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce;

- 3) **per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni**, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente.

6.4 Spese per progettazione e direzione lavori

Le spese comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti;
- b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
- c) i costi di certificazione energetica.

Non sono comprese le spese per:

- a) acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature;
- b) IVA ed altre imposte o tasse.

Le spese:

- 1) devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
- 2) possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL delle presenti disposizioni attuative;
- 3) sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Opere:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	8,00
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00
Da 250.000,01 a 500.000,00	4,00
Oltre 500.000,00	3,00

Impianti:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	3,00
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,00
Oltre 500.000,00	1,00

La percentuale massima delle spese generali è calcolata con riferimento all'importo complessivo di spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento (opere o impianti), ma non a scaglioni di spesa;

- 4) devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:
 - di informazione e pubblicità;
 - di acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature;
 - di certificazione dei sistemi di qualità;
 - per la costituzione di polizze fideiussorie.

6.5 Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un importo massimo di **€ 200,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

6.6 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo **0,38%** dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a **€ 70.000.000,00**, ripartita in tre graduatorie:

a) **€ 15.000.000,00** per le domande presentate da **"Aziende di montagna"**.

Nell'ambito di tale dotazione, in relazione a quanto previsto nel capitolo 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, è garantita una riserva fino alla concorrenza di € 2.000.000,00 per le domande presentate da imprese con più del 50% della SAU ricadente nelle seguenti aree interne e che realizzano l'intervento nella sua interezza nelle stesse aree:

- **Alta Valtellina:** Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva;
- **Valchiavenna:** Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna;
- **Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese:** Comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico, Monteseale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello;
- **Alto Lago di Como e Valli del Lario:** Comuni di Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzona, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Vendrogno, Valvarrone.

b) **€ 35.000.000,00** per le domande presentate da **"Aziende non di montagna" ZOOTECHNICHE**, cioè quelle aziende in cui gli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile sono riferibili all'attività di allevamento accertata nel corso dell'istruttoria iniziale;

c) **€ 20.000.000,00** per le domande presentate da **"Aziende non di montagna" VEGETALI**, cioè quelle aziende in cui gli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile sono riferibili all'attività di coltivazione accertata nel corso dell'istruttoria iniziale.

Per l'assegnazione delle società cooperative di trasformazione alla graduatoria di appartenenza, si considera il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile accertata nel corso dell'istruttoria iniziale.

Le eventuali economie registrate per il finanziamento delle domande incluse nelle tre graduatorie di cui alle sopracitate lett. a), b) e c) possono essere messe a disposizione per il finanziamento delle domande presenti nelle altre graduatorie, utilizzando la medesima proporzione sopra indicata.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Operazione, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 13.

In ogni caso, per tutte le graduatorie è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale.

8.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Aree non svantaggiate	Aree svantaggiate di montagna ⁷
Condotta da agricoltore che non beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"	35%	45%
Condotta da giovane agricoltore che beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014 – 2020	45%	55%
Tutte le tipologie di richiedente, indipendentemente dall'ubicazione dell'impresa o della società, per investimenti relativi alla trasformazione e/o commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali	35%	

Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda inerente alla presente Operazione, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso a finanziamento in applicazione dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020.

Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

8.3 Soglia minima di spesa e massimali di spesa

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a **€ 25.000,00** per le Aziende di montagna e a **€ 50.000,00** per le Aziende non di montagna.

Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo in applicazione della presente Operazione è pari a:

- **€ 2.000.000,00** per domanda;
- **€ 6.000.000,00** per l'intero periodo di programmazione 2014 – 2020.

È ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità all'agevolazione, viene preso in considerazione il progetto complessivo che dovrà essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile all'agevolazione.

9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto", ivi compresi quelli derivanti, ad esempio, da agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti al risparmio energetico.

Con riferimento alla cumulabilità col credito d'imposta (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1 commi dal 185 al 197 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 commi da 1051 a 1058), fatte salve eventuali pronunce o note più aggiornate, si applica quanto indicato dalla nota dell'Organismo Pagatore Regionale del 09/06/2021 prot. n. X1.2021.0271003 (**Allegato 2** alle presenti disposizioni attuative).

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di "altre fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre.

⁷ L'elenco dei Comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna è riportato nell'Allegato B del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia.

Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile di Operazione entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 15, in caso di ammissione a finanziamento.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

10.1 Elementi di valutazione

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in tre graduatorie decrescenti, una inerente le "Aziende di montagna" e due inerenti le "Aziende non di montagna", suddivise tra il comparto zootecnico e quello vegetale, redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri e le modalità indicate nel presente paragrafo.

Per tutte le tipologie di aziende, l'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

- 1) i requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale) di cui all'**Allegato 3** delle presenti disposizioni attuative;
- 2) il comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti;
- 3) le caratteristiche del richiedente e dell'azienda.

A parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane, nel caso di società semplici si fa riferimento all'età del socio più giovane.

I punteggi relativi ai requisiti qualitativi degli interventi di cui alla precedente punto 1) possono essere assegnati esclusivamente per investimenti **richiesti** a finanziamento nella domanda **e ammessi a finanziamento** nella fase istruttoria.

Nell'ambito dei requisiti qualitativi, per quanto riguarda il criterio "Sostenibilità economica dell'investimento", il punteggio è attribuito in relazione al rapporto tra il costo dell'investimento ammissibile a finanziamento e la Produzione Standard aziendale, calcolata automaticamente dal portale Sis.Co. sulla base dei dati aziendali presenti a fascicolo alla data di avvio della fase istruttoria mediante l'apertura in Sis.Co. dell'apposito modulo istruttorio da parte del funzionario incaricato.

Per le società cooperative miste, ovvero che svolgono direttamente l'attività di produzione agricola (conduzione di terreni e/o di animali) e l'attività di trasformazione, la Produzione Standard da considerare è:

- a) per gli interventi su strutture/impianti gestiti da tutti i soci, la somma della Produzione Standard delle aziende agricole associate;
- b) per gli interventi su strutture/impianti gestiti direttamente dalla cooperativa, la Produzione Standard indicata nel fascicolo aziendale della cooperativa.

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riepilogati nella Tabella 1 e dettagliati nelle successive Tabelle 2, 3 e 4.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a **30 punti**, assegnati nell'ambito della Tabella 2 "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)" dei criteri di valutazione.

Tabella 1

Riepilogo dei criteri di valutazione		Punteggio
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale), di cui alla Tabella 2, considerando in ordine decrescente: 1) tipologia d'investimento; 2) sostenibilità ambientale dell'investimento; 3) contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici; 4) contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici; 5) innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo; 6) sostenibilità economica dell'investimento.		100 "Aziende di montagna"; 96 "Aziende non di montagna"
Comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti, di cui alla Tabella 3		25
Caratteristiche del richiedente e dell'azienda, di cui alla Tabella 4, considerando in ordine decrescente: a) giovane agricoltore; b) impresa i cui titolari siano almeno per il 50% di sesso femminile; c) azienda in area svantaggiata di montagna (solo per "Aziende di montagna"), azienda in aree protette o area Natura 2000, azienda biologica, azienda certificata; d) azienda con produzione standard inferiore.		25 "Aziende di montagna"; 24 "Aziende non di montagna"

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento ed illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 2. Qualora tali requisiti qualitativi non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 2, non è assegnato il relativo punteggio.

I punteggi dedicati per la specifica categoria d'intervento, sotto riportati, non possono essere cumulati.

Tabella 2

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
1		Tipologia d'investimento NB - Il punteggio di cui alle categorie da 1.1 a 1.4 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente in termine di valore economico	32 "Aziende di montagna"; 28 "Aziende non di montagna".
	1.1 non cumulabile con 1.2, 1.3, 1.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l'efficienza ambientale.	20
	1.2 non cumulabile con 1.1, 1.3, 1.4	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali.	15

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	1.3 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.4	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: - la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali; - il trattamento degli effluenti di allevamento aziendali; - la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate per esclusivo uso aziendale.	14
	1.4 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.3	Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, come specificate nelle presenti disposizioni attuative.	13
	1.5 non cumulabile con 1.7	Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro o realizzazione di investimenti per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da giovani agricoltori ⁸ come specificato nelle presenti disposizioni attuative. ⁹	5
	1.6 solo per "Aziende di montagna"	Ristrutturazione o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti finalizzati al mantenimento dell'attività agricola e di allevamento nei sistemi malghivi di montagna	4
	1.7 non cumulabile con 1.5	Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti. ⁹	3
	1.8	Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali come specificato nelle presenti disposizioni attuative.	3
2		Sostenibilità ambientale dell'investimento	22
	2.1 non è cumulabile con il 4.2, 5.1 e 5.3	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari applicate	7
	2.2	Realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti FER esclusivamente per autoconsumo aziendale	5

⁸ Giovani agricoltori di cui paragrafo 6.1, lettera c) delle presenti disposizioni attuative

⁹ In caso di intervento di rimozione dell'amianto il punteggio è assegnato solamente qualora l'indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (ID) di cui al decreto della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia n. 13237, del 18/11/2008 è inferiore o uguale a 25.

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	2.3 non cumulabile con 5.1	Introduzione di "scrubber", biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti	5
	2.4 non cumulabile con 5.1	Realizzazione di interventi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti ¹⁰ (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali	2
	2.5	Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antinsetto	2
	2.6	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali ai fini produttivi dell'azienda agricola, destinati: - all'allevamento e condizionati; - alla conservazione e condizionati; - alla trasformazione; - alla vendita diretta dei prodotti aziendali; - alla coltivazione in serre permanenti. che prevedono l'impiego di soluzioni progettuali in grado di contribuire al comportamento climatico del sistema edilizio e alla sua sostenibilità ambientale, quali: - Coperture ad elevata riflettanza solare (cool roof); - Sistemi di climatizzazione passiva (coperture a verde, ventilazione naturale) - Impiego di materiali certificati provenienti da filiere di recupero/riciclo o naturali	1
3		Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici	16
	3.1 non cumulabile con 5.1	Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l'introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo	7
	3.2 non cumulabile con 5.1	Acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione; dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	5
	3.3 non cumulabile con 3.4	Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale: vetri con intercapedine e filtri per radiazione solare	4
	3.4 non cumulabile con 3.3	Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore esclusivamente nei processi aziendali	2

¹⁰ Si considerano solamente le superfici oggetto di finanziamento

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
4		Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici	11
	4.1	Realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici, di tipo conservativo, purché consentano una riduzione/trasformazione quantitativa del contenuto in azoto negli effluenti di allevamento	7
	4.2 non cumulabile con 2.1 e 5.1	Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione; tecniche di separazione solido-liquido	4
5		Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	10
	5.1 non cumulabile con 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	5
	5.2 non cumulabile con 5.1	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei prodotti fitosanitari, raccolta o all'utilizzo di tecniche di minima lavorazione o semina su sodo	5
	5.3 non cumulabile con 2.1 e 5.1	Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture, come specificato presenti disposizioni attuative	3
	5.4 non cumulabile con 5.1	Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	2

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
6		Sostenibilità economica dell'investimento (criteri non cumulabili tra loro)	9
	Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 50.000,00 euro		
	6.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5	9
	6.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 3,5 e inferiore o uguale a 7	8
	6.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 7 e inferiore o uguale a 10	7
	6.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 10	6
	Aziende con Produzione standard superiore a 50.000,00 euro e inferiore o uguale a 150.000,00 euro		
	6.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5	8
	6.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 2,5 e inferiore o uguale a 6	7
	6.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 6 e inferiore o uguale a 9	6
	6.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 9	5
	Aziende con Produzione standard superiore a 150.000,00 euro e inferiore o uguale a 250.000,00 euro		
	6.9	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5	7
	6.10	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 1,5 e inferiore o uguale a 5	6
	6.11	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 5 e inferiore o uguale a 8	5
	6.12	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 8	4
	Aziende con Produzione standard superiore a 250.000,00 euro		
	6.13	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 0,5	6
	6.14	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 0,5 e inferiore o uguale a 2	5
	6.15	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 2 e inferiore o uguale a 4	4
	6.16	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 4	3

Il punteggio connesso al comparto produttivo interessato dagli interventi è dettagliato nella Tabella 3. Per l'assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Nel caso di dubbia attribuzione del comparto produttivo è necessario fare riferimento all'orientamento tecnico produttivo (OTE) presente nel Fascicolo Aziendale alla data di apertura della fase istruttoria.

Tabella 3

Comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti	Punteggio
Zootecnia da latte	25
Zootecnia da carne: bovini, suini, ovicapri	21
Avicunicoli (da carne e da uova)	20
Vitivinicolo	19
Cereali, incluso riso	17
Ortofrutta	15
Florovivaismo	11
Olio d'oliva	10
Miele	9
Zootecnia da carne: equini	8
Altri	5

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell'azienda è dettagliato nella Tabella 4. Le caratteristiche del richiedente e dell'azienda delle categorie da 1 a 6 devono essere possedute alla data di presentazione della domanda, mentre per la Produzione Standard delle categorie da 7 a 9 si fa riferimento alla P.S. calcolata automaticamente da Sis.Co. al momento di apertura dell'istruttoria.

Tabella 4

Codice	Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	Punteggio
1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014 - 2020	8
2 non cumulabile con 1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (*)	4
3 non cumulabile con 4, solo per "Aziende di montagna"	Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in aree svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020	5
4 non cumulabile con 3	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: - Aree Parco e riserve naturali (legge regionale n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) - Parco Nazionale dello Stelvio - Aree Natura 2000	4

Codice	Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	Punteggio
5	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	3
6	Azienda certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global Gap	1
7 non cumulabile con 8 e 9	Azienda con Produzione standard tra € 15.000 e € 50.000	8
8 non cumulabile con 7 e 9	Azienda con Produzione standard tra € 50.001 e € 150.000	6
9 non cumulabile con 7 e 8	Azienda con Produzione standard tra € 150.001 e € 250.000	4

(*) La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa o della società detenute da soci titolari di sesso femminile. Nel caso di presenza nella compagine sociale di un soggetto giuridico, devono essere valutate le quote detenute da soci titolari di sesso femminile.

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990.

Il Responsabile di Operazione per l'istruttoria delle domande:

- si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) e della Provincia di Sondrio, di seguito denominate "Amministrazione competente".
Allo scopo i Dirigenti responsabili delle Amministrazioni competenti individuano, nell'ambito delle proprie Strutture, i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Operazione;
- si può avvalere di un gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo Tecnico", di cui fanno parte i referenti territoriali di operazione, che a loro volta possono avvalersi del personale incaricato alle istruttorie delle domande, eventualmente istituito con apposito decreto.

Il Responsabile di Operazione, eventualmente avvalendosi del Gruppo Tecnico, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di aiuto.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

12.1 Quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata a partire dal giorno **19 novembre 2021** ed entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno **31 marzo 2022**.

12.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando l'Amministrazione competente nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell'intervento.

12.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e elettroniche, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Ogni allegato deve essere firmato elettronicamente dal soggetto che l'ha formulato, ossia i preventivi devono essere firmati dai fornitori, le relazioni tecniche dai tecnici che le hanno redatte, le tavole progettuali dai progettisti che le hanno predisposte, ecc.

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico Sis.Co..

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dalla Piattaforma EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), **entro e non oltre le ore 12:00:00 del termine stabilito al paragrafo 12.1.**

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, **entro la scadenza sopra richiamata**, si avvia il procedimento amministrativo e contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

12.4 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente alla propria domanda deve allegare **in formato non modificabile, firmato elettronicamente con estensione .p7m o .pdf**, la seguente documentazione:

- a) **Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola**, compilato secondo il modello di cui all'**Allegato 3** delle presenti disposizioni attuative. Tale documento, firmato dal richiedente il contributo, è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati al paragrafo 10.1. Gli interventi proposti con il Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola devono essere commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti;
- b) **Progetto delle opere edili** regolarmente presentato, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico;
- c) **Computo metrico analitico estimativo delle opere edili**, redatto e firmato a cura del tecnico progettista, di cui alla precedente lettera b). Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezzario regionale delle Opere Pubbliche, abbattuti del 10%; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario della CCIAA della Provincia di riferimento possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda.
Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- d) **Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi** previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 4) che l'intervento richiesto sia realizzabile mediante SCIA, indicandone il riferimento normativo e l'Ente territoriale competente.

Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve presentare la SCIA all'Ente territoriale competente.

Non appena disponibile il richiedente deve trasmettere all'Amministrazione competente copia della SCIA, con ricevuta del suddetto Ente territoriale.

Per parità di condizione con gli interventi soggetti a titolo edilizio, tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla **presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire**, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente **prima della presentazione della domanda di aiuto**, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

In merito alla firma digitale sui titoli abilitativi emessi da Enti, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in vigore con modifiche dal 01/01/2006, stabilisce all'articolo 5 bis, comma 1 che: *"La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese."*. Pertanto, i documenti relativi a titoli abilitativi emessi da Enti verso imprese, quali i richiedenti dell'Operazione 4.1.01, dovrebbero essere emessi o perlomeno trasmessi al destinatario in formato elettronico e come tali possono essere allegati alla domanda di contributo in Sis.Co.. Se tuttavia i documenti non sono stati emessi in formato digitale è necessario, per il caricamento sul portale Sis.Co., che gli stessi vengano resi in tale formato mediante

scannerizzazione. In tal caso la firma digitale può anche essere del richiedente, poiché quella olografa risulta dal documento scannerizzato.

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda e relativo agli interventi edilizi richiesti, debba essere assentito dall'Ente (Comune, SUAP o altro), il titolo medesimo deve risultare assentito alla data di presentazione della domanda di contributo.

Gli interventi eseguiti in attività edilizia libera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo "... fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia".

Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'Amministrazione competente.

- e) **Preventivi di spesa**, necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto della fornitura in relazione alla dimensione dell'intervento proposto.

I preventivi di spesa devono essere presentati per:

- 1) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi delle CCIAA, di cui alla precedente lettera c);
- 2) spese di certificazione dei sistemi di qualità (ISO14001, EMAS e GlobalGap).

Per gli acquisti e le spese di cui ai precedenti punti 1) e 2), devono essere prodotti tre preventivi di spesa, unitamente a una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustificano la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso.

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui alla lettera b) del presente paragrafo, che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

I preventivi di spesa devono:

- 1) essere indirizzati al richiedente;
- 2) essere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente dai fornitori stessi, riportanti data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- 3) riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene oggetto della fornitura sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello, qualora presenti (ad esempio con l'indicazione del numero di tazze per l'abbigliamento, rastrelliere, cuccette ecc.).

I preventivi, inoltre, devono essere:

- 1) proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- 2) comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità. Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi: tipologia costruttiva dell'intervento edilizio; numero di poste della sala di mungitura; volume delle celle frigorifere per la conservazione dei prodotti; superficie o volume delle serre e dei tunnel; potenza espressa in CV o KW delle macchine agricole; numero, lunghezza o larghezza degli organi lavoranti delle macchine agricole;
- 3) formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- 4) in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

- f) **Autorizzazione del proprietario** ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari", compilata secondo il modello di cui all'**Allegato 5** delle presenti disposizioni attuative;

g) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹¹ di avere o non avere richiesto**, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente Operazione, il finanziamento anche con **altre "Fonti di aiuto"** diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e/o agevolazioni fiscali, specificando quali siano in caso affermativo, e di volersi avvalere o non avvalere del credito d'imposta, compilata secondo il modello di cui all'**Allegato 6** delle presenti disposizioni attuative;

h) **Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000**. Tale valutazione è necessaria solo nel caso in cui l'intervento che si intende realizzare possa avere incidenze significative sui siti Natura 2000, sia che l'intervento ricada all'interno delle aree Natura 2000, sia che, pur sviluppandosi all'esterno, possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Tale giudizio è subordinato alla verifica dell'Ente Gestore, sulla base dei contenuti del Piano di Gestione del sito.

In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:

- 1) provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;
- 2) altro documento, rilasciato o validato dall'Ente Gestore del sito, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione, oppure dichiarazione in merito alla incidenza non significativa dell'intervento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 dell'allegato C della deliberazione della Giunta regionale dell'8 agosto 2003 n. 7/14106, validata dall'Ente Gestore del Sito Natura 2000).

In particolare, se la suddetta Valutazione di Incidenza non è allegata alla domanda di contributo possono presentarsi le suddette ipotesi:

- 1) se richiamata nel permesso di costruire, si intende acquisita;
- 2) se il permesso di costruire richiama lo Studio di Incidenza, in fase istruttoria deve essere richiesta l'integrazione della Valutazione o, dove prevista, la Dichiarazione vidimata dall'Ente Gestore;
- 3) se non è né richiamata nel permesso di costruire, né il permesso richiama lo Studio di Incidenza, nel caso in cui si tratti di intervento che:
 - rientra tra quelli indicati all'articolo 6, comma 6, dell'Allegato C alla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 è possibile richiedere integrazioni in fase istruttoria;
 - non rientra tra quelli indicati al punto precedente, deve essere richiesto all'Ente Gestore del Sito il chiarimento in merito alla necessità di acquisizione della Valutazione di incidenza. Nel caso in cui la Valutazione:
 - a) sia necessaria e non è stata rilasciata prima della presentazione della domanda, la domanda non è ammissibile;
 - b) sia necessaria ed è stata rilasciata prima della presentazione della domanda, deve esserne richiesta l'integrazione nella fase istruttoria.

Per la Firma digitale sul provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito o altro documento alternativo rilasciato o validato dall'Ente Gestore del sito, si deve fare riferimento a quanto specificato per i titoli abilitativi alla precedente lettera d).

12.5 Modifica della domanda e ricevibilità

12.5.1 Modifica della domanda

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3. In particolare, si sottolinea che **gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della nuova domanda**.

¹¹ Ai sensi dell'art.47 del d.p.r. n. 445/2000.

Se la nuova domanda non è chiusa e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.5.2 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate **non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i..

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda e per conoscenza all'Amministrazione competente.

13 ISTRUTTORIA

13.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità

L'Amministrazione competente, a seguito delle verifiche di ricevibilità delle domande effettuate dal Responsabile di Operazione, prosegue con la verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 e della completezza della documentazione di cui al paragrafo 12.4.

Tutta la documentazione di cui al paragrafo 12.4 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, tramite PEC ne viene richiesta la trasmissione che, sempre tramite PEC, deve pervenire entro un termine non superiore a **10 giorni**.

Decorso tale termine, è disposta **la non ammissibilità della domanda o di parte di essa** alla fase istruttoria di merito.

L'idoneità del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n.12, deve essere verificata in sede di istruttoria della domanda di contributo con l'Ente di riferimento. Qualora, a seguito della suddetta verifica, il titolo abilitativo risulti non idoneo o non comprensivo degli atti di assenso, il documento è da considerare assente e quindi si determina la non ammissibilità della domanda.

Nel caso in cui la domanda di contributo sia relativa a interventi eseguiti in attività edilizia libera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., in sede di istruttoria occorre verificare con l'Amministrazione competente che gli stessi possano essere realizzati senza titolo abilitativo.

Nel caso in cui la domanda di contributo sia relativa a interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., in sede di istruttoria occorre verificare con l'Amministrazione competente l'idoneità della Comunicazione rispetto agli interventi richiesti.

13.2 Ammissibilità all'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda

L'Amministrazione competente, quando non sussistono le condizioni per procedere con la fase istruttoria tecnico-amministrativa della domanda, invia tramite PEC ai richiedenti la comunicazione di non ammissibilità alla successiva fase.

13.3 Istruttoria tecnico amministrativa della domanda

L'istruttoria della domanda di aiuto prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

- a) la verifica del mantenimento delle condizioni di cui al precedente paragrafo 4;
- b) la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- c) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed

ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;

- d) la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10;
- e) la determinazione della percentuale di contributo in riferimento al "Tipo di impresa o di società richiedente" e alla sua "Ubicazione", nonché in relazione alla tipologia degli investimenti, così come specificato al paragrafo 8.2.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di integrare le informazioni inerenti alla documentazione presentata, l'Amministrazione competente tramite PEC ne chiede la trasmissione, sempre tramite PEC, entro un termine non superiore a **10 giorni** dalla richiesta.

Anche nel caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, l'Amministrazione competente richiede il perfezionamento di essi.

L'Amministrazione competente, che riceve la documentazione esplicativa, deve inserirla a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto può comprendere una *visita in situ* presso l'azienda agricola del richiedente, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui alla lettera a) del paragrafo 12.4 delle presenti disposizioni attuative; qualora l'Amministrazione competente ritenga non necessario effettuare la *visita in situ*, deve motivare tale scelta nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa.

Nel corso dell'istruttoria il Responsabile di Operazione, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico appositamente istituito, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria sottoscritto dallo stesso e dal Dirigente.

L'Amministrazione competente comunica gli esiti delle istruttorie al Responsabile di Operazione e trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, entro **10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'Amministrazione competente, tramite PEC, un'**istanza di riesame**, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate, coinvolgendo se necessario il Gruppo Tecnico, e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente.

Conclusa la fase di riesame, l'Amministrazione competente trasmette gli esiti istruttori al richiedente e al Responsabile di Operazione per l'accertamento dell'esito finale di tutte le istruttorie eseguite e l'approvazione delle stesse.

13.4 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno **31 ottobre 2022**.

Al termine delle istruttorie il Responsabile di Operazione approva gli esiti istruttori ed emette il provvedimento di concessione dell'aiuto.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 33.

14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il Responsabile di Operazione predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria entro il **25 novembre 2022**, definendo i seguenti elenchi:

- a) domande non ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa;

- b) domande con esito istruttorio negativo;
- c) domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale della spesa ammissibile e del contributo concedibile. Le domande sono ordinate in tre graduatorie secondo le modalità di cui al paragrafo 7 e il punteggio così come definito al paragrafo 10;
- d) domande ammesse a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra le domande con esito istruttorio positivo ordinate come stabilito al precedente punto c) con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso;
- e) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ed ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il Responsabile d'Operazione comunica ai beneficiari il codice CUP attribuito al progetto.

14.1 Periodo di validità delle domande

Non è previsto alcun periodo di validità della graduatoria oltre la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento, di cui al precedente paragrafo 14.

15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento, di cui al precedente paragrafo 14, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL entro il giorno **1° dicembre 2022** e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it e sul portale della Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (indirizzo attuale <http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR>);
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:
 - Responsabile di Operazione: **Luca Zucchelli**
e-mail: luca_zucchelli@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.4599,
PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
 - Referente tecnico: **Stefania Silvestri**
e-mail: stefania_silvestri@regione.lombardia.it, telefono 02.6765.2916;
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:
 - Numero Verde 800 131 151;
 - sisco.supporto@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione alle disposizioni attuative, in attuazione della legge regionale del 1° febbraio 2012, n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA (*)

TITOLO	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole".
DI COSA SI TRATTA	Concessione di contributi alle imprese agricole per opere e/o impianti e/o nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati, con l'obiettivo di stimolare la competitività, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima.
CHI PUÒ PARTECIPARE	• Imprenditore individuale; • Società agricola di persone, di capitali o cooperativa.

DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione dell'Operazione è di euro 70.000.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Un contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, del 35%, 45%, oppure 55%, in relazione al tipo e all'ubicazione dell'impresa o della società agricola condotta dal beneficiario.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nel bando al paragrafo 10. L'istruttoria è di competenza delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell'intervento.
DATA APERTURA	19 novembre 2021
DATA CHIUSURA	31 marzo 2022, entro e non oltre le ore 12:00:00
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare una sola domanda esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 12.4 del bando.
CONTATTI	Riferimenti e contatti Per informazioni e segnalazioni relative alle presenti disposizioni attuative: • Responsabile di Operazione: Luca Zucchelli, email: luca_zucchelli@regione.lombardia.it; telefono 02.6765.4599; • Referente tecnico: Stefania Silvestri, email: stefania_silvestri@regione.lombardia.it; telefono 02.6765.2916; • Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda: Numero Verde 800 131 15; sisco.supporto@regione.lombardia.it.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre **24 mesi** successivi alla pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento, di cui al precedente paragrafo 15.

Gli interventi ammessi a finanziamento s'intendono conclusi solo se funzionanti, completi e coerenti con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'**Allegato 3**.

Le date di fine lavori cui far riferimento sono:

- a) per la realizzazione di opere edili: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori protocollata in Comune;
- b) per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo.

17 PROROGHE

Per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano aziendale e ammessi a finanziamento **non sono concedibili proroghe**, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 29. Tuttavia, anche in caso di riconoscimento di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le proroghe concesse avranno scadenza entro e non oltre il **31 gennaio 2025**.

18 VARIANTI

Non sono concedibili varianti per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano aziendale e ammessi a finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 29.

Le varianti non consentite sono le variazioni significative del progetto realizzato, verificate al momento del collaudo dell'opera, che determinano la decadenza dal finanziamento dell'intervento realizzato in modo difforme e se del caso dell'intero progetto.

Sono considerate variazioni significative del progetto originario quelle che determinano modifiche agli obiettivi e/o ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e rientra tra queste anche il cambio della sede dell'investimento, cioè il cambio di mappa catastale.

19 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

19.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:**

- a) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- b) il subentrante si impegni formalmente a mantenere **tutti** gli impegni assunti dal cedente;
- c) il subentro non determini una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

19.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- la titolarità al subentro;
- l'assunzione da parte del subentrante di tutti gli impegni a carico del cedente.

Il Responsabile di Operazione, verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di cambio del beneficiario, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e ne comunica l'esito.

Il beneficiario subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare in Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13. Il Responsabile di Operazione, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

19.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il responsabile d'Operazione valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al Beneficiario cedente al Beneficiario subentrante e a OPR

L'esito della valutazione può comportare:

- 1) la non autorizzazione al subentro;
- 2) l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante **non deve presentare** in Sis.Co. una **nuova domanda di contributo**.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nelle presenti disposizioni attuative.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti approvato dall'OPR con decreto n. 15374 del 9 dicembre 2020, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 18 dicembre 2020 e quanto previsto dal Manuale operativo per la gestione ed il controllo delle domande di pagamento per l'Operazione 4.1.01 approvato con decreto n. 15909 del 12 dicembre 2017 come modificato con decreto n. 1363 del 5 febbraio 2018, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 7 del 12 febbraio 2018, disponibile su sito internet: <https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR>.

20 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall'OPR.

Il beneficiario, tramite una **domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co.**, può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- 1) anticipo;
- 2) saldo.

I pagamenti sono disposti dall'OPR che, per l'istruttoria delle domande di pagamento, si avvale degli Organismi Delegati (OD), ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori degli OD che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 20.1, 20.2, 21 e 22, redigono e sottoscrivono le relative check-list e relazioni di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

L'OD comunica la chiusura dell'istruttoria ai beneficiari che, entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'OD tramite PEC un'istanza di riesame, con le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative di cui ai successivi paragrafi 20.1, 20.2, 21 e 22 e redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare l'aiuto ammesso.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti gli OD verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, in particolare:

- la validità del documento di regolarità contributiva (DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dagli OD, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
- la regolarità dell'informazione antimafia. Ai fini della concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di SISCO le dichiarazioni necessarie per permettere agli OD di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 3-bis, e dell'art. 91 comma 1-bis del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici, pertanto comporta la decadenza totale della domanda.

20.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al **50%** dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 23, contratta con un istituto di credito o assicurativo. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
- 2) documentazione attestante l'inizio degli interventi:
 - a) nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune oppure copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 6.3, punto 1, o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
 - b) nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, copia della fattura attestante l'inizio degli interventi o, se antecedente, copia del documento di trasporto presso il beneficiario. Tutte le fatture devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono riportare l'indicazione del numero della domanda di aiuto e la relativa operazione del PSR.

L'istruttoria deve verificare:

- 1) la correttezza e completezza della domanda di pagamento e della documentazione presentata dal beneficiario e, nel caso di sottoscrizione della fideiussione da parte di agenzie/filiali, deve acquisire conferma dalla sede centrale;
- 2) la regolarità contributiva del beneficiario (DURC) e la documentazione antimafia.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato determina l'anticipo da liquidare, redige e sottoscrive la relazione di controllo e la check-list dei controlli, controfirmati dal Dirigente responsabile.

20.2 Erogazione del saldo

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, prevista al paragrafo 16, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere all'OPR il saldo del contributo relativamente al progetto approvato.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al **3%** del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la **revoca** del contributo concesso e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata all'OD esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co., il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta, compilata secondo il modello **Allegato 7** alle presenti disposizioni attuative;
- 2) fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice compilata utilizzando l'Allegato n. 1 del Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti, approvato dall'OPR con decreto n. 15374 del 9 dicembre 2020 e pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 18 dicembre 2020 reperibile sul sito internet:
<https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR>.

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono riportare l'indicazione del numero della domanda di aiuto e la relativa operazione del PSR.

Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR – Operazione 4.1.01". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata).

Tutte le tracciabilità dei pagamenti devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo, oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento e risultare effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti);

- 3) computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
- 4) copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti generici, ossia elettrico, idraulico e termico, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
- 5) qualora non sia stata richiesta l'erogazione dell'anticipo, documentazione attestante l'inizio degli interventi:
 - a) nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune oppure copia della notifica on line di inizio cantiere, come specificato al paragrafo 6.3, punto 1 o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
 - b) nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il primo documento di trasporto del bene presso il beneficiario, se antecedente alla prima fattura;
- 6) certificato di agibilità rilasciato dal Comune comprovante la realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o comunque in base a quanto indicato sopra;
- 7) dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con ricevuta di deposito presso l'amministrazione competente, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008, che include gli investimenti oggetto di finanziamento;

- 8) dichiarazione del Comune di regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili; tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda di pagamento del saldo solamente nel caso in cui il Comune non rilasci la certificazione di agibilità;
- 9) dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso;
- 10) polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 23, lettera b);
- 11) documentazione attestante la fine dei lavori come indicato al precedente paragrafo 16;

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'O.D. per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Il beneficiario per il rispetto dell'impegno di cui al successivo paragrafo 28.2, lettera a), deve provvedere all'affissione in loco di un cartello o di una targa informativa. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'allegato 1 del documento "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" approvate con d.d.u.o. n. 6354 del 5 luglio 2016 e d.d.u.o. n. 11014 del 14 settembre 2017, disponibili sul sito di Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nella sezione dedicata (<http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/comunicare-il-programma>).

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Le domande di pagamento del saldo del contributo sono prese in carico dai funzionari istruttori dell'OD che procedono alle verifiche di cui ai successivi paragrafi 21 e 22.

Gli OD, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano:

- il contributo richiesto, cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata;
- il contributo ammissibile, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

Al termine della verifica documentale e in situ, il funzionario incaricato, effettuate le verifiche previste per il DURC e per la documentazione antimafia, determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive le relative check-list e relazioni di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

L'OD comunica la chiusura dell'istruttoria ai beneficiari che, entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'OD tramite PEC un'istanza di riesame, con le proprie osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative di cui al successivo paragrafo 21 e redige una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

21 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. "visita in situ"), con lo scopo di verificare che:

- a) le condizioni di cui al paragrafo 4 siano mantenute;
- b) gli investimenti siano stati realizzati, siano conformi al progetto ammesso a finanziamento e sia aggiornato il Fascicolo Aziendale;
- c) gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di inizio interventi di cui al paragrafo 6.3;
- d) in caso di realizzazione parziale degli interventi ammessi a finanziamento, la spesa relativa agli interventi non realizzati non superi il **30%** della spesa ammessa a finanziamento. Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento **non sono considerati** ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, quando la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto¹²;
- e) il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento;
- f) i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- g) sia presentata la documentazione di cui al paragrafo 20.2; nel caso in cui il Comune non abbia risposto al beneficiario per quanto riguarda il punto 8, la richiesta deve essere inoltrata al Comune da parte dell'OD. Nel caso in cui il Comune non risponda, vale il silenzio assenso decorso il termine previsto dalla L 241/90
- h) gli investimenti non abbiano usufruito degli sgravi fiscali previsti dalla normativa statale, fatto salvo quanto previsto per il credito d'imposta.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato dell'istruttoria determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

22 CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dagli OD per le istruttorie di pagamento, sulla base dell'analisi del rischio definita dall'OPR, prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Il controllo in loco deve essere eseguito da un funzionario che non ha partecipato ai controlli amministrativi e in situ (istruttorie della domanda di aiuto e della domanda di pagamento) connessi alla stessa domanda, include le verifiche di cui ai precedenti paragrafi 20.2 e 21, e prevede il controllo della

¹² A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella tabella seguente si riportano alcuni esempi di applicazione.

Investimenti	Spesa ammessa a finanziamento (*)	Caso 1 (**)		Caso 2 (**)		Caso 3 (**)		Caso 4 (**)		Caso 5 (**)	
		Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile
Intervento 1	10.000	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	SÌ	10.000
Intervento 2	15.000	SÌ	15.000	NO	0	NO	0	SÌ	(***) 9.000	SÌ	15.000
Intervento 3	20.000	SÌ	20.000	SÌ	20.000	NO	0	SÌ	15.000	SÌ	20.000
Intervento 4	55.000	SÌ	55.000	SÌ	55.000	SÌ	55.000	SÌ	45.000	NO	0
Totale	100.000		90.000		75.000		55.000		69.000		45.000
Esito saldo		Ammissibile		Ammissibile		Non ammissibile		Ammissibile		Non ammissibile	

(*) Nella fase di istruttoria delle domande.

(**) Alla erogazione del saldo (Sì se l'intervento è realizzato, conforme a quello ammesso a finanziamento, funzionale e completo).

(***) Importo ridotto a seguito di intervento realizzato con economia di spesa, non a seguito di accertamento del contributo erogabile.

totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per quanto riguarda il controllo di cui al paragrafo 24, lo stesso è previsto solo per le aziende estratte a controllo da parte dell'Agenzia Tutela Salute (ATS) e consiste nella verifica della corretta applicazione dell'esito dell'ispezione nella fase di accertamento dei lavori di cui al paragrafo 21.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni essenziali e accessori;
- di quanto previsto dall'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

Al termine del controllo in loco il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

23 FIDEIUSSIONI

Ai fini dell'erogazione del contributo le polizze fideiussorie devono essere rilasciate da istituti di credito o istituti assicurativi iscritti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal decreto n. 12641 del 23/10/2020, pubblicato sul BURL S.O. n. 44 del 28/10/2020 - "Manuale per la gestione delle garanzie dell'organismo pagatore regionale" e s.m.i., disponibile sul sito: <https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR>, è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
- b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'OD per le istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo.

24 CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'OD trasmette all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l'elenco delle domande di premio finanziate, a seguito dell'approvazione del decreto di cui al paragrafo 14.

L'ATS provvede ad effettuare il controllo, se del caso, a campione sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle vigenti norme di settore (fitosanitari: D. Lgs n. 194/95, D.P.R. n. 290/01, Regolamento (UE) 2017/625, e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale n. X/1376/2019 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. n. 459/96) e in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Se previsti interventi di ristrutturazione il beneficiario si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sistema-welfare/normativa-e-documenti-welfare>.

Il beneficiario si impegna, altresì, a garantire il rispetto del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In occasione della richiesta di pagamento del saldo, l'OD verifica se i richiedenti siano già stati oggetto di controllo da parte di ATS e invia a quest'ultima l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non sono stati oggetto di controllo.

L'ATS trasmette all'OD l'esito dei sopralluoghi effettuati, se del caso a campione sulla base dei criteri di priorità, e/o l'elenco dei beneficiari richiedenti il saldo che non saranno controllati.

25 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" l'OPR, tramite l'OD per le istruttorie di pagamento, effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che l'investimento finanziato, nel periodo di cui al paragrafo 28.1, lettera e), non subisca modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la destinazione agricola, la destinazione d'uso, la funzionalità o il costante utilizzo;
 - ne determinino la cessazione o la rilocalizzazione in aziende diverse da quella iniziale;
- b) verificare l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi o restituzioni. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

26 DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- 1) perdita delle condizioni di cui al paragrafo 4;
- 2) mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 16;
- 3) realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore al 70% della spesa ammessa e comunque inferiore alla soglia minima di cui al paragrafo 8.3;
- 4) realizzazione di investimenti non funzionanti, non completi e non coerenti con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- 5) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 28.1;
- 6) violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
- 7) non veridicità delle dichiarazioni presentate^{13/14};
- 8) esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 25.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 28.2.

¹³ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

¹⁴ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

27 PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

Se le fattispecie di cui al paragrafo 26 si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento la competenza è del Responsabile di Operazione e il procedimento è avviato dall'AFCP/Provincia di Sondrio territorialmente competente, mentre se vengono accertate con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è dell'OPR.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile di Operazione o OPR, che si avvalgono per l'istruttoria delle domande dei funzionari degli OD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo o saldo OPR richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

28 IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e il loro mancato rispetto comporta, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

L'entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è stabilita con d.d.s. n. 9943 del 20 luglio 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 30 luglio 2021 e s.m.i. e disponibile sul sito: <https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/quadro-sanzionatorio>.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute.

28.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) mantenere le condizioni di cui al punto 1 del paragrafo 4 fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento di cui alla successiva lettera e);
- c) mantenere le condizioni di cui al punto 2 del paragrafo 4 fino alla conclusione dei controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori e l'erogazione del saldo;
- d) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento (Piano aziendale). In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- e) mantenere la destinazione agricola, la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di:
 - 1) opere e impianti fissi, per 10 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;
 - 2) impianti mobili e semimobili, macchine, attrezzature, per 5 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo.

- f) nel periodo di impegno relativo a strutture e impianti di trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali, almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente devono essere di provenienza aziendale e compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
- g) raggiungere, per i giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento ai sensi dell'Operazione 6.1.01 e finanziati con la presente operazione, i requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, entro 24 mesi dalla data di insediamento;
- h) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento;
- i) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16;
- j) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- k) in caso di realizzazione parziale del progetto, non superare il limite del **30%**, di cui al paragrafo 21, lettera d);
- l) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 20.2;
- m) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 20.2 nei termini stabiliti.

28.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni accessori sono:

- a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;
- b) rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 24. La verifica è prevista per le aziende sottoposte a controllo a campione;
- c) presentare la domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 20.2;
- d) realizzare gli interventi per i quali la domanda ha ottenuto l'assegnazione dei punteggi connessi alle Categorie di intervento 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 del paragrafo 10 "Criteri di valutazione".

29 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Sono considerate "cause di forza maggiore" e "circostanze eccezionali" i casi previsti dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- 2) ritardo nella realizzazione degli interventi;
- 3) ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
- 4) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 5) proroga.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Operazione nel caso di domande di aiuto;
- dell'OPR nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto tramite Sis.Co. per le domande di aiuto e tramite PEC per le domande di pagamento, allegando la documentazione che giustifichi le stesse, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

29.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

Il Responsabile di Operazione verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. entro 15 giorni dalla richiesta il beneficiario, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza a OPR.

Il beneficiario, se del caso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'Art. 4 del REG. (UE) 640/2014, con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13. Il Responsabile di Operazione, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza a OPR.

29.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Operazione.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

PARTE III "DISPOSIZIONI FINALI"

30 ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto o di pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente.

Si considerano errori palesi:

- **gli errori di compilazione**, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- **gli errori derivanti da verifiche di coerenza** (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non è considerato errore palese la mancanza di documentazione allegata alla domanda di contributo.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co. per le domande di aiuto e tramite PEC per le domande di pagamento.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata:

- dall'Amministrazione Competente nel caso di domande di aiuto entro la conclusione dell'istruttoria e del decreto di approvazione degli esiti;
- dal Responsabile di Operazione nel caso di domande già ammesse al finanziamento ed in fase di realizzazione degli interventi ma su cui non è ancora stato richiesto alcun pagamento (Anticipo);
- dall'OPR nel caso di domande di pagamento.

L'esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

In entrambi i casi, la domanda di correzione di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto o pagamento e deve essere presentata con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 12.3 e 12.4.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese, fermo restando la data della domanda iniziale di contributo al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

31 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte alla realizzazione del progetto devono darne immediata comunicazione all'OPR e al Responsabile di Operazione, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 29.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata tramite PEC **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

32 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

32.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Operazione, l'indicatore individuato è il seguente: numero di aziende agricole finanziate.

32.2 Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile delle disposizioni attuative, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

33 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controllo per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

33.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

oppure in alternativa

33.2 Rimedi giurisdizionali

In riferimento ai rimedi giurisdizionali, la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

34 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivi provvedimenti.

35 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**Allegato 8** alle presenti disposizioni attuative.

Si specifica che, in mancanza del consenso al trattamento dati, non sarà possibile procedere al trattamento dei dati personali, quindi non sarà possibile procedere con gli adempimenti collegati all'erogazione del contributo di cui all'Operazione 4.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale.

36 RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati

nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Data inizio periodo di presentazione delle domande tramite Sis.Co.	19 novembre 2021
Data fine periodo di presentazione delle domande tramite Sis.Co.	31 marzo 2022, entro e non oltre le ore 12:00:00
Termine di istruttoria delle domande, compresi i riesami.	31 ottobre 2022
Emissione dell'atto di approvazione.	25 novembre 2022
Data di pubblicazione sul BURL dell'atto di concessione del contributo	1° dicembre 2022
Termine per la realizzazione degli interventi	Entro 24 mesi successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione del contributo

ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 6.1, LETTERA E)

INDICE

PREMESSA

CAPITOLO 1 – IRRORATRICI E AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONI)

1. Macchine irroratrici semoventi
2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di pannelli atti al recupero del prodotto che non va a bersaglio
3. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di dispositivi a carica elettrostatica
4. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva
5. Barre umettanti portate o semi-portate per diserbo
6. Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)

CAPITOLO 2 – MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage" combinate ad altre attrezzature
2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "strip tillage" combinate ad altre attrezzature

CAPITOLO 3 – ROLLER CRIMPER

CAPITOLO 4 – SEMINATRICI

1. Seminatrici per semina su sodo
2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

5.1 Condizioni indispensabili di ammissibilità

5.2 Macchine operatrici e attrezzature ammissibili

1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili
2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.2. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.3. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili
3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 - 3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 - 3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili
5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

CAPITOLO 6 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale
2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti

CAPITOLO 7 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

PREMESSA

Sono ammissibili a finanziamento solo le macchine e le attrezzature che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:

- riduzione di quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo;
- gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono rispondere alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010 e s.m.i.) e alle norme tecniche dedicate.

Le motivazioni dell'acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'Allegato 3.

Nel presente Allegato le macchine e le attrezzature nuove che possono essere oggetto di finanziamento sono descritte nelle loro caratteristiche generali, con approfondimenti specifici che evidenziano i **requisiti indispensabili di ammissibilità riferiti alla fabbricazione delle nuove macchine e attrezzature.**

Si precisa il significato dei seguenti termini ai fini del presente Allegato:

- **macchina operatrice semovente:** da intendersi come macchina operatrice agricola dotata di motore per autotrazione e non accoppiabile alla trattrice;
- **macchina operatrice portata/semiportata/trainata:** da intendersi come macchina operatrice agricola priva di motore per autotrazione e funzionante solo se accoppiata alla trattrice;
- **attrezzatura:** da intendersi come:
 - **dotazione a corredo di una macchina operatrice** semovente o di una macchina operatrice accoppiata alla trattrice (ad es. carro-botte corredato di attrezzatura per lo spandimento tramite iniezione profonda degli effluenti di allevamento);
 - **attrezzatura fissa o mobile a completamento di impianti** (ad es. sistema di miscelazione per impianto di stoccaggio effluenti di allevamento, manichetta flessibile per sistema ombelicale di distribuzione effluenti di allevamento non palabili);
 - **dispositivi elettronici** (ad es. sensori, rilevatori GPS, ecc.).

I danneggiamenti o le perdite delle nuove macchine e attrezzature finanziate non sono riconducibili alle cause di forza maggiore che è possibile riconoscere per mancato rispetto degli impegni connessi alle presenti disposizioni attuative.

CAPITOLO 1 - IRRORATRICI E AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONI)

1. Macchine irroratrici semoventi

Sono ammissibili le macchine irroratrici semoventi dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche, innovative sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza per l'operatore.

L'esposizione a polveri e aerosol generati durante i trattamenti fitosanitari rappresenta una minaccia per l'operatore, perché lo espone a sostanze attive responsabili di fenomeni di tossicità acuta e cronica. È fondamentale quindi che le cabine di guida delle macchine irroratrici semoventi offrano un elevato livello di protezione, rappresentato dalle cabine omologate in classe IV, pressurizzate e dotate di sistemi di filtraggio ai carboni attivi.

Cabine di guida omologate in classe IV

Nell'ambito delle macchine irroratrici semoventi il grado di protezione delle cabine di guida è definito dalla normativa EN 15695-1 e -2.

Le cabine omologate in classe IV dotate di filtri ai carboni attivi offrono attualmente il livello di protezione più alto, proteggendo l'operatore contro polvere, materiale nebulizzato (aerosol) e vapori, modalità attraverso cui sono solitamente distribuiti in campo i prodotti fitosanitari.

Per mantenere il grado di efficienza richiesto dalla normativa i filtri a carboni attivi di classe IV devono essere periodicamente sostituiti.

Per ottenere una ulteriore sicurezza nei confronti di polveri, aerosol e vapori la cabina delle macchine irroratrici semoventi deve essere di tipo "pressurizzato", in cui cioè l'ambiente interno è mantenuto ad una pressione leggermente superiore a quella esterna, impedendo in tal modo qualsiasi immissione di aria non filtrata.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale gli obiettivi sono mirati principalmente alla conservazione delle qualità fisiche del suolo.

A questo scopo le irroratrici semoventi devono essere dotate di pneumatici "a flessione molto elevata" o VF, in grado di distribuire il peso della macchina sul terreno minimizzando la compattazione del suolo, sia in superficie che negli strati più profondi.

Pneumatici a flessione molto elevata (VF)

I cosiddetti "pneumatici a flessione molto elevata", o "Very High Flexion Tyre" identificati come VF sugli pneumatici, sono specificatamente studiati per l'uso agricolo.

La pressione di gonfiaggio molto bassa, mantenuta costante indipendentemente dalla velocità, determina una significativa riduzione del compattamento del suolo e il mantenimento della sua struttura e porosità, aspetti che risultano particolarmente interessanti nei sistemi agricoli che adottano la minima lavorazione o lavorazione su sodo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere dotate di cabina di guida omologata in classe IV, pressurizzata e dotata di filtri ai carboni attivi;
- devono essere equipaggiate con pneumatici "a flessione molto elevata" o VF;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
 - atomizzatori per colture arboree dotati di pannelli atti al recupero del prodotto che non va a bersaglio, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2;
 - barre irroratrici dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva, di dispositivi di geolocalizzazione e controllo automatico della chiusura delle sezioni, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 3;
 - barre umettanti, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 4.

2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di pannelli atti al recupero del prodotto che non va a bersaglio

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto, che permettono contemporaneamente l'irrorazione ed il recupero del prodotto non intercettato dalla vegetazione, mediante l'impiego di varie configurazioni meccaniche: deflettori, collettori e tunnel.

Sono dette "a tunnel" o "a recupero" poiché avvolgono il filare su entrambi i lati durante il trattamento e consentono di recuperare il prodotto che non giunge a bersaglio.

I nebulizzatori ed il sistema di aspirazione del prodotto non andato a bersaglio sono alloggiati su due pannelli o pareti contrapposte che racchiudono i filari e la chioma; il prodotto recuperato viene filtrato e riportato nella cisterna principale.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono possedere un sistema di recupero/aspirazione e reimmissione nella cisterna principale del prodotto che non va a bersaglio.

3. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di dispositivi a carica elettrostatica

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto, che effettuano irrorazione mediante aeroconvezione e dotate di dispositivi che imprimevano carica elettrica alle gocce di prodotto fitosanitario da distribuire opposta rispetto a quella della vegetazione bersaglio. In questo modo è favorita la distribuzione di fitofarmaco sulla vegetazione, diminuendo le gocce disperse nell'ambiente per deriva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono possedere un sistema di impressione della carica elettrostatica alle particelle di prodotto da distribuire non rimovibile, in modo che le stesse macchine non possano essere utilizzate per distribuzione del prodotto mediante la sola aeroconvezione.

4. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva

Si tratta di barre irroratrici per la distribuzione di prodotti fitosanitari su colture erbacee in pieno campo, accessoriate di manica d'aria e dotate di ugelli anti-deriva.

Le barre irroratrici con manica d'aria, dette barre "aero-assistite" o "aria-assistite", sono dotate di un ventilatore il cui flusso d'aria è convogliato lungo la barra attraverso un'apposita manica gonfiabile.

L'aria esce dalla manica solo in corrispondenza degli ugelli e viene indirizzata verso il basso generando una turbolenza che apre la vegetazione e determina una migliore deposizione sulle lamine fogliari delle gocce diffuse dagli ugelli. Questo flusso d'aria ha un efficace effetto anti-deriva, poiché riduce notevolmente la scia di gocce che restano sospese in atmosfera dietro alla barra irroratrice in funzione, anche in presenza di vento.

Il funzionamento della manica d'aria può essere escluso: infatti in particolari situazioni, ad esempio, nell'ipotesi di trattamento su terreno privo di vegetazione e in assenza di vento, è sconsigliato in quanto può addirittura accentuare il fenomeno della deriva.

Tipologie ammissibili di ugelli anti-deriva

Le barre dotate di manica d'aria devono essere accessoriate con ugelli anti-deriva, classificati come tali dal costruttore, che devono essere esclusivamente riconducibili alle seguenti tipologie:

a) Ugelli con pre-orifizio.

Presentano un pre-orifizio calibrato e una camera di turbolenza che riducono la pressione, determinando la formazione di gocce di media dimensione, meno soggette a deriva o a gocciolamento.

b) Ugelli ad induzione/inclusione d'aria.

Sono caratterizzati da particolari fori posti lateralmente o frontalmente, che determinano l'aspirazione e l'incorporazione di una certa quantità d'aria all'interno del flusso di acqua.

Le gocce che si formano risultano più grandi e con numerose bolle d'aria al loro interno, e sono capaci di una maggiore penetrazione e diffusione all'interno della copertura vegetale, unitamente a scarsissime perdite per deriva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere dotate contemporaneamente sia di manica d'aria che di ugelli anti-deriva;
- devono essere dotate di dispositivi di geolocalizzazione e controllo automatico della chiusura delle sezioni.

5. Barre umettanti portate o semi-portate per diserbo

Sono barre utilizzate per la distribuzione tramite contatto di erbicidi non selettivi.

Il prodotto erbicida raggiunge il bersaglio per contatto fra le erbe infestanti e il materiale di cui è ricoperta la barra, imbibito dell'erbicida. La distribuzione non avviene quindi generando uno spruzzo attraverso ugelli. Solo le infestanti che entrano in contatto con gli organi lambenti della barra subiscono l'effetto dell'erbicida; in tal modo è ridotta quasi totalmente la dispersione accidentale del prodotto fitosanitario nell'ambiente.

I materiali assorbenti utilizzati sulla barra (spazzole, lembi, rulli, corde, barre spugnose) possono essere imbibiti per: capillarità, gravità, leggera pressione o bagnatura diretta tramite ugelli.

Queste macchine operatrici sono impiegate per il diserbo totale, ad esempio per l'applicazione di diserbante su manto erboso, e per il diserbo in post emergenza.

6. Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)

Sono apparecchi volanti privi di pilota a bordo (droni), utilizzati per telerilevamento o trattamenti localizzati, mediante posizionamento programmato effettuato tramite GPS.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere di tipo aereo, omologati allo scopo e dotati di apposita matricola;
- devono essere utilizzati in conformità e per gli scopi stabiliti al punto A4 dell'Allegato al decreto 22 gennaio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero della Salute "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage" combinate ad altre attrezzature

Sono macchine operatrici portate, semi-portate o trainate, che consentono la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo non preventivamente lavorato.

La tecnica adottata prevede infatti un'unica lavorazione superficiale del terreno, in alternativa alle usuali pratiche agronomiche.

Queste macchine sono dotate di serie di organi lavoranti di diverso tipo, costituiti da denti fissi/elastici, di dischi e di rulli di varia conformazione e misura, non mossi dalla presa di potenza della trattrice.

Il terreno sodo è smosso senza causarne l'inversione degli strati per una profondità massima di 20 cm e limitando il rivoltamento del residuo colturale, che al termine della lavorazione si presenta in parte ancora in superficie o leggermente incorporato nel suolo.

Queste macchine operatrici devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfestazione.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere macchine per la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo;
- devono presentare organi lavoranti passivi, ossia non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm, indipendentemente dalla possibilità di regolazione della macchina da parte dell'operatore;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la minima lavorazione non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa.

2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "strip tillage" combinate ad altre attrezzature

Le macchine operatrici per la lavorazione in strisce o bande, cosiddetta "strip tillage", possono essere assimilabili a quelle per la minima lavorazione, ma con la specifica caratteristica di lavorare il suolo solamente lungo la fila di semina, lasciando intatto lo spazio di suolo tra le file.

Questa tecnica, infatti, si applica a colture con interfila superiore ai 40 cm e prevede che il terreno nelle interfila resti intatto e non lavorato; la semina, di solito eseguita successivamente, deve avvalersi di un sistema di guida satellitare di precisione attiva per determinare la sovrapposizione della fila di semina sulla fascia lavorata.

Queste macchine devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfestazione.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono consentire una lavorazione in bande con un interfila minima di 40 cm, intesa come distanza minima tra gli assi centrali di due bande adiacenti;
- ciascuna banda deve essere di larghezza non superiore a 20 cm;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm, indipendentemente dalla possibilità di regolazione della macchina da parte dell'operatore;
- devono presentare organi lavoranti passivi, ossia non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la lavorazione in bande non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa;
- devono poter avvalersi di un sistema di guida satellitare di precisione attiva per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione).

CAPITOLO 3 – ROLLER CRIMPER

Sono rulli appositamente progettati, comunemente chiamati anche "rullo trincia", "rullo piegatore" o "trincia passiva", destinati ad abbattere la copertura vegetale risultante da cover crops o residui colturali, senza ricorrere a diserbanti chimici o attrezzi azionati dalla presa di potenza.

Si tratta generalmente di un rullo portato, o di un sistema di rulli, fisso o basculante, su cui sono fissate delle lame o losanghe con collocazione longitudinale, diagonale, a spirale o a "V" rispetto al senso di marcia. Ideale per l'adozione di sistemi di agricoltura conservativa, può essere collocato anteriormente e/o posteriormente alla trattrice, in funzione delle caratteristiche della copertura vegetale da gestire o di un eventuale abbinamento a contestuali operazioni di semina su sodo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- deve essere portato;

- deve essere passivo, ossia non mosso dalla presa di potenza o idraulicamente;
- non deve effettuare lavorazioni del terreno, ma limitarsi alla gestione della copertura vegetale (anche i residui colturali).

CAPITOLO 4 - SEMINATRICI

1. Seminatrici per semina su sodo

Sono seminatrici appositamente progettate per consentire la deposizione della semente in un unico passaggio in un suolo non precedentemente lavorato (sodo) e in presenza di residui colturali.

Queste macchine possono eseguire anche altre operazioni in contemporanea alla semina quali concimazione localizzata, diserbo e geodisinfezione attraverso attrezzature aggiuntive o per caratteristiche proprie di funzionamento/costruzione.

Le seminatrici per la semina su sodo sono macchine trainate, semi-portate o portate, dotate di organi lavoranti passivi, cioè non mossi dalla presa di potenza, costituiti da dischi o stelle di vario tipo, che devono essere in grado di aprire e richiudere i solchi di semina riducendo al minimo l'azione di disturbo del suolo, per un'ampiezza massima di lavoro di 8-10 cm e una profondità commisurata alle esigenze di semina.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono consentire la semina diretta, ossia su terreno sodo non precedentemente lavorato, e in presenza di residuo colturale (secco o vivente);
- devono essere specifiche per semine di precisione (seminatrici monogerme – es. mais), per semine in linea (es. frumento), ma possono essere anche adattabili a entrambi gli usi.
- Devono essere macchine trainate, semi-portate o portate, i cui organi lavoranti, esclusivamente passivi, devono essere in grado di aprire e richiudere i solchi di semina riducendo al minimo l'azione di disturbo del suolo.

2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

La semina di colture quali mais o soia di solito prevede l'utilizzo di semente conciata distribuita attraverso seminatrici di precisione, definite anche "pneumatiche" in quanto il trasferimento del seme dalla tramoggia e la sua deposizione nel terreno a distanza prestabilita avviene grazie ad una depressione pneumatica generata da un ventilatore centrifugo aspirante.

I modelli più recenti sono dotati di sistemi che riducono la dispersione nell'ambiente dei prodotti concianti.

In particolare, questi sistemi possono prevedere una riduzione del livello di depressione, con un conseguente minor flusso di aria uscente, o più spesso l'adozione di deflettori che convogliano lo scarico d'aria in prossimità del terreno o direttamente nel solco, o in alternativa all'interno delle tramogge porta-seme, di solito in presenza anche di particolari filtri. I deflettori possono anche essere dotati di nebulizzatori d'acqua atti a favorire l'intercettazione e il deposito sul terreno della sostanza attiva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere equipaggiate con dispositivi specificatamente progettati per limitare la dispersione di polveri derivanti dalla concia delle sementi.

Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di kit per adattamento di seminatrici già presenti in azienda.

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

La distribuzione degli effluenti non palabili in campo, indipendentemente dalla modalità di trasporto/convogliamento dell'effluente dalla vasca di raccolta al campo, con macchina operatrice semovente, con carbotte o con sistema ombelicale, deve avvenire esclusivamente attraverso sistemi di spandimento a bassa emissione di ammoniaca. Le soluzioni applicative di questi sistemi ammissibili a finanziamento sono riportate di seguito.

Per semplicità espositiva è utilizzato il termine "effluenti d'allevamento" intendendo con esso sia gli effluenti d'allevamento in senso stretto, sia il digestato equiparabile all'effluente d'allevamento.

5.1 Condizioni indispensabili di ammissibilità

Sono ammissibili le nuove macchine operatrici e le attrezzature di cui al successivo paragrafo 5.2 del presente capitolo, alle seguenti **condizioni indispensabili**:

- Il richiedente deve intervenire in un'ottica di **razionalizzazione dell'intero sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabili**, che deve essere dettagliatamente descritto nel "Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola", di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative;
- le nuove macchine, attrezzature ed altre spese ammissibili devono essere destinate a costituire **un nuovo sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabili** o, in alternativa, a **completare i sistemi aziendali di gestione degli effluenti di allevamento non palabili** già avviati.

In entrambi i casi il sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabile deve essere efficiente ed innovativo, ossia costituito da **macchine, attrezzature e sistemi informativi contemporaneamente presenti**, che devono possedere le seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:

1. sistemi di guida assistita e/o automatizzata installati sulle trattrici/macchine operatrici semoventi in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
2. sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;
3. macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT), così come descritto al paragrafo 1 del Capitolo 6;
4. sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
5. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti sulle macchine operatrici qualora non installati nelle vasche di stoccaggio.

Si precisa che le trattrici, ad eccezione di quelle definite al successivo capitolo 8, non sono ammissibili a finanziamento ai sensi delle presenti disposizioni attuative.

B) Dotazioni delle vasche di stoccaggio:

1. attrezzature per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
2. sistema di miscelazione;
3. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti (in alternativa deve essere presente in azienda un'analisi annuale degli effluenti di allevamento per tutto il periodo di durata degli impegni essenziali), qualora non presenti sulle macchine operatrici.

C) Il sistema di gestione degli effluenti di allevamento deve inoltre prevedere almeno:

1. l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali (eseguita almeno due volte nel corso del periodo di durata degli impegni)
2. la mappatura delle produzioni;
3. l'impiego di hardware e software in grado di:
 - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;

- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;

Nel caso delle nuove macchine e delle attrezzature di cui al successivo paragrafo 5.2 punto 3 (3.1 e 3.2), il possesso delle dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali stabilite dalle precedenti lettere A) e C), è **opzionale**.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

Non è ammessa la sostituzione di macchine o attrezzature già presenti in azienda.

5.2 Macchine operatrici e attrezzature ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le nuove macchine operatrici e attrezzature di seguito descritte:

1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili

Sono macchine operatrici semoventi dotate di sistemi di guida avanzati e corredate di attrezzature per la distribuzione localizzata, interrata e differenziata degli effluenti di allevamento non palabili.

Si tratta di macchine di moderna concezione che integrano sensori GPS con precisione sub-metrica e sistemi di guida assistita/semi-automatica, corredati da appositi software che consentono una regolazione accurata della dose da distribuire, la registrazione e il controllo delle operazioni di campo svolte.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono possedere un sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica;
- devono possedere un sistema di guida assistita/semi-automatizzata connessa al sistema GPS;
- deve essere possibile controllare direttamente le operazioni svolte dalle attrezzature per la distribuzione: presenza di display di controllo, compatibilità/connettività con sistemi VRT, software di gestione e registrazione delle operazioni svolte, eccetera;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
 - a. attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.1;
 - b. attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.2;
 - c. attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.3.

2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili

2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili

Queste attrezzature consentono lo spandimento rasoterra dell'effluente in modo che questo sia posizionato direttamente in prossimità del terreno attraverso barre di elevata larghezza di lavoro,

provviste di tubi adduttori flessibili. L'assetto tipico prevede barre della larghezza di 12 m con tubazioni distanziate di 30 cm. In questo modo diventa possibile sia applicare l'effluente su tutta la superficie del terreno sia localizzarlo su una parte di essa (distribuzione in banda) per la fertilizzazione in copertura di colture seminate a file.

Nel primo caso nella parte inferiore di ogni tubo distributore è presente un piatto deviatore, che permette di aumentare la superficie di terreno interessata dalla distribuzione del singolo tubo con una leggera sovrapposizione dei getti di due tubi contigui.

Nel secondo caso l'effluente fuoriesce direttamente da orifici o da una serie di tubi flessibili.

2.2. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili

Sono attrezzature che hanno la stessa configurazione di quelle per la distribuzione in banda (larghezza massima di 8-12 m) con in aggiunta un deflettore posto nella parte distale del tubo adduttore che permette di depositare il liquame sotto la coltura e sopra il suolo, senza contaminazioni della parte aerea. Questa tecnica è applicabile su prati e cereali autunno-vernini la cui la vegetazione abbia un'altezza minima di 8 cm: il deflettore sposta lateralmente gli steli e le foglie che, dopo il rilascio del liquame, ritornano nella posizione iniziale. La banda del liquido viene quindi coperta dalla vegetazione che funge da protezione contro i fenomeni ambientali che favoriscono la volatilizzazione.

2.3 Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili

Sono attrezzature che consentono la distribuzione e il contestuale interrimento dell'effluente in campo.

In base alle loro caratteristiche e alle modalità operative si distinguono essenzialmente in due categorie, di seguito descritte:

- 1) "a solco aperto", in cui gli assolcatori, a lama o a disco singolo o doppio, spazati di 20-40 cm, incidono il terreno a profondità non superiore a 5-6 cm e lasciano aperto un profilo che viene riempito dall'effluente tramite tubi adduttori;
- 2) "a solco chiuso", in cui l'effluente è iniettato ad una profondità di 15 cm in un solco creato da denti o dischi e poi richiuso da dischi o rulli.

3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Il sistema ombelicale prevede che l'effluente non palabile sia convogliato in prossimità del campo attraverso un impianto di tubature sotterranee o trasportato attraverso carro-botte.

Il trasporto nell'appezzamento avviene tramite una manichetta flessibile collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice per le operazioni di spandimento e interrimento dell'effluente.

L'attacco della manichetta alla macchina operatrice avviene attraverso un particolare snodo che evita lo schiacciamento del tubo durante le manovre di svolta, man mano che la trattrice avanza sul terreno.

3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Si tratta di macchine operatrici accoppiate alla trattrice e collegate alla manichetta flessibile tramite uno apposito snodo.

Al fine di minimizzare le emissioni di ammoniaca durante le operazioni di spandimento, le modalità di distribuzione e/o interrimento dell'effluente di allevamento non palabile devono essere riconducibili a quelle delle macchine operatrici descritte nel paragrafo 2 di questo capitolo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

devono essere dotate di organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie:

- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.1;
- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.2;
- attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.3.

3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Nell'ambito dei sistemi ombelicali di distribuzione degli effluenti non palabili sono ammessi a finanziamento le seguenti attrezzature per il convogliamento e lo spandimento degli effluenti in campo:

- a) manichette flessibili specificatamente progettate per il convogliamento degli effluenti non palabili sino alla macchina operatrice adibita allo spandimento/interramento;
- b) pompa centrifuga o volumetrica;
- c) carrello arrotolatore per manichette;
- d) attrezzature mobili "a carrello" utilizzate per lo spandimento lungo l'appezzamento, nel caso in cui la manichetta non sia collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- sono ammissibili solo attrezzature specificatamente progettate ed utilizzate in modo esclusivo per il convogliamento e lo spandimento in campo degli effluenti di allevamento.

Non sono ammissibili a finanziamento attrezzature utilizzabili anche per l'irrigazione.

4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili

La più comune pratica agricola prevede il pompaggio degli effluenti di allevamento dalla vasca di raccolta al carribotte per il trasporto in campo, dove successivamente avviene la distribuzione.

I carribotte ammissibili a finanziamento devono possedere gli organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, così come descritti nel precedente paragrafo 2 di questo capitolo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

devono essere dotati di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:

- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.1;
- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.2;
- attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.3;

5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

a) Attrezzature da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice:

- sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione degli effluenti.

b) Attrezzature per le vasche di stoccaggio:

- attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
- sistema di miscelazione;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti.

c) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:

- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico.

CAPITOLO 6 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Le macchine operatrici, attrezzature e spese elencate al presente capitolo 6 sono ammissibili a finanziamento solo se sono destinate a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento oppure a completare i sistemi aziendali già avviati.

In entrambi i casi il sistema di gestione dei fertilizzanti (per semplicità espositiva è utilizzato il termine "fertilizzanti" intendendo con esso i fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento) deve possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da **macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti** ed in possesso delle seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:

1. sistemi di guida assistita e/o automatizzata installati sulle trattrici in grado di garantire l'attivazione della distribuzione dei fertilizzanti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
2. sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;
3. macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT), così come descritto al paragrafo 1 del presente capitolo;
4. sistema di controllo della quantità di fertilizzanti distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;

Si precisa che le trattrici, ad eccezione di quelle definite al successivo capitolo 8, non sono ammissibili a finanziamento ai sensi delle presenti disposizioni attuative.

B) Il sistema di gestione dei fertilizzanti deve inoltre prevedere almeno:

- l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali (eseguita almeno due volte nel corso del periodo di durata degli impegni);
- la mappatura delle produzioni;
- l'impiego di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
 - a. gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - b. predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - c. gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - d. registrare le operazioni svolte;
 - e. registrare le quantità distribuite;

- f. archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di gestione dei fertilizzanti per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale

Gli spandiconcime dotati di dispositivi "a rateo variabile" o VRT consentono la regolazione puntiforme della dose di concime distribuito e sono dotati di un rilevatore GPS che determina in continuo la posizione della macchina nell'appezzamento trattato.

La macchina operatrice è in grado di modulare la quantità di concime distribuita in primo luogo secondo quanto contenuto nella "mappa di prescrizione" caricata, ma anche in relazione alla velocità di avanzamento lungo il campo.

In determinate situazioni, ad esempio nel caso di trattamenti in prossimità di corsi d'acqua, deve essere possibile regolare la larghezza di lavoro attraverso appositi limitatori laterali, evitando così perdite di prodotto e potenziali fonti di inquinamento.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere corredati di dispositivi VRT in grado di regolare la dose di concime distribuita anche in base alla velocità di avanzamento;
- devono essere dotati di sistemi per la limitazione laterale della larghezza di lavoro.

Non sono ammissibili kit VRT per l'adattamento di macchine già presenti in azienda.

2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti

a) Attrezzature da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice:

- sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto dei fertilizzanti, da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione dei fertilizzanti stessi.

b) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione dei fertilizzanti per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:

- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto e informatico.

CAPITOLO 7 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

Sono sistemi di navigazione tramite posizionamento GPS, da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice semovente, che consentono la guida semiautomatica, intervenendo direttamente sullo sterzo.

Questi sistemi trovano particolare applicazione durante le fasi di preparazione del terreno e soprattutto nel corso delle operazioni di semina, concimazione o trattamento con prodotti fitosanitari, evitando, ad esempio, la sovrapposizione tra le fasce trattate.

L'intervento dell'operatore è richiesto solamente in fase di manovra, non nel corso del lavoro.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere nuovi dispositivi per l'adattamento di trattrici o macchine operatrici semoventi già presenti in azienda;
- devono consentire il controllo attivo dello sterzo per il mantenimento del tracciato di guida.

Al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, il richiedente deve allegare una dichiarazione con la quale si impegna a conservare le registrazioni delle suddette lavorazioni del terreno e delle operazioni colturali eseguite mediante il sistema di guida oggetto di contributo, per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

CAPITOLO 8 – TRATTRICI

Sono ammissibili le nuove macchine trattrici dotate di motore elettrico che utilizza l'energia accumulata in una o più batterie ricaricabili.



Regione
Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
opr@pec.regione.lombardia.it

Protocollo M1.2021.0107394 del 09/06/2021

Protocollo X1.2021.0271003 del 09/06/2021

Alla c.a.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E
SVILUPPO RURALE
ANDREA MASSARI

[OMISSIS]

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, Operazioni strutturali.

Indicazioni operative per la gestione ed il controllo della cumulabilità del contributo previsto dal PSR con il credito d'imposta di cui alla Legge di Bilancio 2020.

Con nota Protocollo M1.2020.0089227 del 24/04/2020 si è precisato che per i medesimi investimenti la cumulabilità del credito d'imposta con le agevolazioni previste dal Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014-2020 (PSR) è ammissibile a condizione che il sostegno cumulato non comporti il superamento dell'intensità del contributo pubblico prevista dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. È quindi possibile accettare eventuali fatture presentate con le domande di pagamento per l'erogazione del finanziamento concesso con il PSR riportanti la dicitura relativa al credito d'imposta di cui alla Legge 160/2019, purché venga rispettata la condizione sopra citata.

Per poter verificare il rispetto di quanto sopra indicato è necessario conoscere per gli investimenti riportati in ogni singola fattura la percentuale di agevolazione relativa al credito d'imposta spettante (intesa come quella che l'azienda ha utilizzato o intende utilizzare); quindi nel caso che la suddetta percentuale non sia indicata nei documenti presentati con la domanda di pagamento è necessario chiedere tale informazione al beneficiario.

Ai fini di valutare la completa realizzazione del progetto ammesso a finanziamento **tutte le fatture relative agli investimenti finanziati con il PSR devono essere allegate alla domanda di pagamento** per dimostrare la realizzazione degli stessi, **indipendentemente dalla cumulabilità totale, parziale o nulla con il contributo del PSR.**

Il beneficiario che ha usufruito o intende usufruire della percentuale di credito d'imposta prevista nella fattura presentata deve chiedere a rendicontazione un importo della stessa che determini un contributo che sommato alla percentuale del credito d'imposta previsto non superi l'intensità del contributo erogabile per singola operazione stabilita dall'allegato II del Reg UE 1305/13.

Con la domanda di pagamento, per determinare correttamente l'importo imponibile della fattura da inserire nella rendicontazione è necessario procedere con le seguenti modalità:

1. Se l'intensità del credito d'imposta sommato all'intensità prevista dal PSR è superiore all' l'intensità del contributo erogabile ai sensi dell'allegato II del Reg 1305/13, si deve applicare la seguente proporzione riferita all'imponibile di fattura: **(massimale previsto da allegato II Reg. UE 1305/13 meno aliquota credito d'imposta)/(aliquota finanziamento PSR)**
2. Se l'intensità del credito d'imposta è uguale o superiore all'intensità del contributo erogabile ai sensi dell'allegato II del Reg 1305/13, la fattura non può essere oggetto di finanziamento con il PSR
3. Se l'intensità del credito d'imposta sommato all'intensità prevista dal PSR è uguale o inferiore all'intensità del contributo erogabile ai sensi dell'allegato II del Reg 1305/13, la fattura può essere rendicontata per l'intero importo imponibile.
4. Per le fatture che non riportano la dicitura relativa al credito d'imposta nessun controllo relativo alla cumulabilità in oggetto.

Esempi per i primi tre punti sopra riportati

esempio: 1) se massimale previsto da reg UE 1305 40% e credito di imposta 6%, e finanziamento PSR 35% => $(40-6)/35$ => inserire in richiesta pagamento i 34/35 dell'imponibile fattura;

esempio 2): se massimale previsto da reg UE 1305 40% e credito di imposta 40%, e finanziamento PSR 35% => $0/35$, non è inseribile alcun imponibile della fattura per l'ammissione al contributo PSR

esempio 3): se massimale previsto da reg UE 1305 60% e credito di imposta 6%, e finanziamento PSR 35% => $54/35$ inserimento della fattura per l'intero importo imponibile (perché numeratore > denominatore)

L'intensità del contributo prevista dall'allegato II del Reg UE 1305/13 per singola operazione viene riportata nella tabella allegata.

I funzionari che istruiscono le domande di pagamento verificano che l'importo del credito d'imposta e del contributo erogabile con il PSR per le fatture riportanti la dicitura del credito d'imposta non superi l'intensità dell'aiuto previsto dall'allegato II del Reg UE 1305/13 e riportato nella tabella allegata.

Nel caso contrario si deve ridurre l'importo ammissibile della fattura, in modo che l'intensità del contributo del PSR sommata a quella del credito d'imposta non superi i massimali di cui all'allegato II del Reg UE 1305/13.

I funzionari degli organismi delegati durante la fase istruttoria, per evitare decurtazioni del contributo PSR, possono richiedere al beneficiario conferma se lo stesso intende usufruire del credito d'imposta.

Per le fatture presentate o da presentare con la domanda di pagamento con la dicitura relativa al credito d'imposta, il beneficiario che non intende usufruire del credito d'imposta, deve inviare una nota, via PEC, all'Agenzia delle Entrate e per conoscenza all'OD interessato, dove dichiara che per la fattura n... del... rilasciata dal fornitore..... non intende avvalersi del credito d'imposta.

Nei casi in cui il beneficiario invii la suddetta nota, l'istruttore non tiene conto della dicitura relativa al credito d'imposta riportata nella fattura stessa e riporta gli estremi della comunicazione nel campo note del verbale di istruttoria della domanda di pagamento.

La rinuncia all'utilizzo del credito d'imposta può essere contemplata solo per quelle fatture che non hanno ancora utilizzato, anche parzialmente, il credito stesso.

IL DIRIGENTE

GIULIO DEL MONTE

Allegati:

File Tabella allegata nota x controlli.xlsx

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

**Tabella riepilogativa intensità aiuto per misura/sottomisura/ operazioni strutturali del PSR 2014-2020
come da allegato II Reg UE 1305/13**

Misura/sottomisura/Operazione	% massima di intensità
1.1.01	100
1.2.01	100
3.2.01	70
4.1.01	40
4.1.01 per giovani agricoltori	60
4.101 per zone svantaggiate di montagna	60
4.1.01 per giovani agricoltori in zone svantaggiate di montagna	60
4.1.02 come 4.1.01	
4.1.03 come 4.1.01	
4.2.01	40
4.3.01	100
4.4	100
5.1.01	80
6.4.01	100
6.4.02	100
7	100
8.1.01	100
8.3.01	100
8.4.01	100
8.6	40
16	100

ALLEGATO 3 – PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

INDICE

1. IL PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE
2. PROPOSTA PROGETTUALE DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE
3. IL PROCESSO PRODUTTIVO E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTE
4. IL MERCATO IN CUI OPERARE
5. L'ASSISTENZA TECNICA
6. IL CONTO ECONOMICO ATTESO

1. IL PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE

Descrivere la situazione iniziale dei capitali aziendali dell'impresa agricola, mettendo in evidenza i seguenti aspetti:

- Dati strutturali dell'azienda – descrizione terreni, fabbricati esistenti, con l'indicazione della categoria catastale, dotazioni, ecc.
- Le colture praticate – metodi, pratiche, caratteristiche, ecc.
- Gli allevamenti (se presenti) – specie, tecniche, ecc.
- La trasformazione e la vendita diretta (se presente) – strutture, prodotti, metodi, ecc.
- La diversificazione delle attività (se presenti) – agriturismo, didattica, energia da fonti rinnovabili, ecc.

2. PROPOSTA PROGETTUALE DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE

Gli interventi proposti devono essere commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti.

- Obiettivi – approfondire gli obiettivi strategici che l'azienda intende perseguire, gli investimenti che intende realizzare, ecc.
- Tempi di realizzazione – per ogni obiettivo specificare i tempi di realizzazione previsti.
- Tappe intermedie – specificare eventuali tappe intermedie utili al raggiungimento degli obiettivi.
- Risultati attesi – descrivere lo scenario aziendale conseguente al raggiungimento degli obiettivi previsti.
- Eventuale ricorso ad altre misure del PSR o agevolazioni.

3. IL PROCESSO PRODUTTIVO E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTE

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell'azienda dopo gli interventi, quantificando e descrivendo l'impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase.

Descrivere le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo.

4. IL MERCATO IN CUI OPERARE

Descrivere il contesto in cui si inserisce l'iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità.

Inoltre, per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali:

- descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target), l'ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune di Milano, ecc.);
- descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto.

5. L'ASSISTENZA TECNICA

Descrivere le eventuali azioni di assistenza tecnica e le relative spese.

6. IL CONTO ECONOMICO ATTESO

CONTO ECONOMICO

	ANNI				
	N	N+1	N+2	N+3	N+4
RICAVI					
<i>VEGETALE</i>					
- vendita di cereali					
- vendita foraggi					
- vendita frutta					
- vendita ortaggi					
- vendita uva					
- vendita vino					
- vendita semente					
- vendita ALTRO					
TOTALE VEGETALE	- €	- €	- €	- €	- €
<i>ANIMALE</i>					
- vendita latte					
- vendita carne					
- vendita uova					
- vendita animali					
- vendita ALTRO					
TOTALE ANIMALE	- €	- €	- €	- €	- €
<i>ATTIVITA' CONNESSA</i>					
- attività di trasformazione					
- attività di vendita diretta					
- agriturismo					
- attività didattica					
- produzione di energia					
- attività di servizi					
- attività connessa ALTRO					
TOTALE ATTIVITA' CONNESSA	- €	- €	- €	- €	- €
<i>ALTRO</i>					
- ricavi da soccida					
- vendita macchine					
- vendita terreno					
- PAC					
- PSR					
- premi latte					
- altri contributi					
- rimborsi assicurazione					
- ALTRO					
TOTALE ALTRO	- €	- €	- €	- €	- €
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (TOTALE RICAVI)	- €	- €	- €	- €	- €

COSTI

VEGETALE					
- acquisto semente					
- acquisto fertilizzanti					
- acquisto diserbanti					
- acquisto prodotti fitosanitari					
- costi ALTRO					
TOTALE VEGETALE	- €	- €	- €	- €	- €

ANIMALE					
- animali vivi					
- medicinali e spese veterinarie					
- mangimi					
- foraggi					
- lettiera					
- costi ALTRO					
TOTALE ANIMALE	- €	- €	- €	- €	- €

ATTIVITA' CONNESSA					
- costi attività trasformazione					
- costi attività vendita diretta					
- costi agriturismo					
- costi attività didattica					
- costi produzione di energia					
- costi attività di servizi					
- attività connessa ALTRO					
TOTALE ATTIVITA' CONNESSA	- €	- €	- €	- €	- €

ALTRO					
- gasolio/oli					
- energia elettrica/gas					
- acqua					
- manutenzione strutture					
- assicurazione					
- manutenzione parco macchine					
- costi per servizi conto terzi					
- spese amministrative e contabili					
- affitti					
- diritti di produzione					
- leasing macchinari					
- ALTRO					
TOTALE ALTRO	- €	- €	- €	- €	- €

TOTALE COSTI	- €	- €	- €	- €	- €
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----

MARGINE OPERATIVO LORDO (RICAVI - COSTI)	- €	- €	- €	- €	- €
--	-----	-----	-----	-----	-----

AMMORTAMENTI					
- ammortamenti macchine e attrezzi					
- ammortamenti impianti					
- ammortamenti fabbricati					
- ammortamenti piantagioni					
TOTALE AMMORTAMENTI	- €	- €	- €	- €	- €

PRODOTTO NETTO (MOL -AMMORTAMENTI)	- €	- €	- €	- €	- €
---	-----	-----	-----	-----	-----

COSTI DEL PERSONALE					
- salari e stipendi					
- contributi (titolari e dipendenti)					
- TFR					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	- €	- €	- €	- €	- €

REDDITO OPERATIVO (PRODOTTO NETTO-COSTI PERSONALE)	- €	- €	- €	- €	- €
---	-----	-----	-----	-----	-----

ALTRE ENTRATE					
- proventi straordinari					
- interessi attivi					
TOTALE ALTRE ENTRATE	- €	- €	- €	- €	- €

ALTRE USCITE					
- sanzioni					
- imposte e tasse (esclusa IVA)					
- IVA					
- costi straordinari					
- interessi passivi					
- rimborso quota capitale finanziamenti in essere					
TOTALE ALTRE USCITE	- €	- €	- €	- €	- €

REDDITO NETTO (UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO)	- €	- €	- €	- €	- €
--	-----	-----	-----	-----	-----

Luogo e data

Firma del richiedente

ALLEGATO 4 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA d)

Alla Regione Lombardia

.....

.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ____/____/____ residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____, Codice fiscale _____,
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società
_____, Codice fiscale/Partita IVA _____,
con riferimento alla domanda di contributo n. _____,
essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in
oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA CHE

- le opere edili di cui è prevista la realizzazione nell'ambito della domanda di contributo necessitano di:
 - **Segnalazione Certificata Inizio Attività** (articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160),
 - **Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire** (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160),
- provvederà nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda ad inviare la segnalazione al Comune di _____.
- se del caso, tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio, sono stati acquisiti prima della presentazione della domanda di contributo.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____

ALLEGATO 5 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA f)

Alla Regione Lombardia

.....

.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ____/____/____ residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____, Codice fiscale _____
_____, in qualità di proprietario/comproprietario dei terreni/fabbricati
accatastati al NCT del Comune di _____:

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

Sezione __, Foglio __, Particella __, Subalterno __,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di **autorizzare** l'impresa/società _____,
con sede a _____ Provincia _____ via _____
_____, Codice fiscale/Partita IVA: _____

ad eseguire gli interventi previsti nella domanda di finanziamento n. _____ del
PSR 2014-2020 – Misura 4, sottomisura 4.1, Operazione 4.1.01 – “Incentivi per investimenti per la
redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____

ALLEGATO 6 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA g)

Alla Regione Lombardia

.....

.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ____/____/____ residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____, Codice fiscale _____,
in qualità di _____ titolare/legale rappresentante dell'impresa/società
_____, Codice fiscale/Partita IVA _____,
con riferimento alla domanda di contributo n. _____,
essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in
oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

- 1) di:
☐ avere
☐ non avere
richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità **anche con altre “Fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;**
nel caso affermativo specificare quali fonti _____

- 2) che intende:
☐ avvalersi
☐ non avvalersi
del credito d'imposta previsto dalle **Leggi 27 dicembre 2019, n. 160 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178.**

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Data, _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO 7 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 20.2, PUNTO 1)

Alla Regione Lombardia

.....

.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ____/____/____, residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____, Codice
fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società
_____, Codice fiscale/Partita
IVA _____, con riferimento alla domanda di contributo n. _____
presentata il ____/____/____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

- 1) di **non avere percepito** un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;
- 2) di:
- **non essersi avvalso** del credito d'imposta previsto dalle **Leggi 27 dicembre 2019, n. 160 e 30 dicembre 2020, n. 178**.
 - **essersi avvalso** del credito d'imposta previsto dalle **Leggi 27 dicembre 2019, n. 160 e 30 dicembre 2020, n. 178**, alle condizioni indicate nella nota dell'Organismo Pagatore Regionale del 09/06/2021, prot. n. X1.2021.0271003 con le seguenti fatture:
n. del/..../....., **fornitore**,
percentuale del credito d'imposta pari al dell'imponibile,
n. del/..../....., **fornitore**,
percentuale del credito d'imposta pari al dell'imponibile,
n. del/..../....., **fornitore**,
percentuale del credito d'imposta pari al dell'imponibile,

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

**PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL
REG UE 1305/2013**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;

Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Agenzia delle Entrate;

Ministero sviluppo economico;

Ministero delle Finanze;

Organi Commissione europea;

Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Sis.Co.). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;

dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.